

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II

Cagliari, venerdì 18 agosto 2006

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente, quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,04, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Nazario Sauro, n. 9.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12

Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

pag. 10

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2006, n. 71

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale.

pag. 18

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2006, n. 72

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese Proroga gestione commissariale.

pag. 18

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2006, n. 73

Conferimento funzioni di direzione generale dell'Ente Autonomo del Flumendosa - E.A.F.

pag. 18

DECRETO INTERASSESSORIALE DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 25 luglio 2006, n. 22/III

Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G. R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006.

pag. 18

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 20 luglio 2006, n. 38

Esecutività Delibera G.R. n. 28/1 del 27/6/2006 concernente: Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 25/11/2004 per il seguente lavoro: - Acquedotto lungo la litoranea - in Comune di Muravera.

pag. 19

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 31 luglio 2006, n. 41

Determinazione delle tariffe da applicare per la fornitura di dati idrometropluviometrici.

pag. 20

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
9 Agosto 2006, n. 2323

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel Comune di Cagliari

pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2006, n. 30/10

Legge regionale n. 18/1998, concernente "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60" - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

pag. 31

PRESIDENZA

SERVIZIO AREA DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DELLA PROGRAMMAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 3/V

Assenza temporanea Direttore del Servizio.

pag. 32

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
SERVIZIO DELLA RIFORMA DELLA REGIONE E REVISIONE LEGISLATIVA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16 marzo 2006, n. 112/AA.GG

Esecutività e assunzione di spesa in relazione alla convenzione stipulata in data 16 marzo 2006 tra l'Amministrazione regionale e il dott. Gian Mario Spiga.

pag. 32

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 2 agosto 2006, n. 669/P

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 funzionari tecnici con competenze in office automation della Categoria D - Livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione - Integrazione Commissione esaminatrice.

pag. 32

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA' DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 agosto 2006, n. 671/P

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari tecnici informatici con competenze nella gestione di reti della categoria D livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione - (Decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 836/P e 16 settembre 2005 n. 971/P) - Approvazione graduatoria concorsuale definitiva.

pag. 33

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 agosto 2006, n. 697/P

Selezione di n. 7 componenti, interni all'Amministrazione regionale, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna.

pag. 34

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E AGROAMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 aprile 2006, n. 275

Approvazione del bando per la Misura E "Zone svantaggiate e zone soggette a vincolo ambientali" - anno 2006 del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Sardegna.

pag. 42

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 31 luglio 2006, n. 732

L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 34 e seguenti: istituzione delle Aziende Agri Turistico Venatorie.

pag. 42

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE DEI DIRETTORI GENERALI 25 luglio 2006, n. 1035/III

Costituzione del Tavolo di lavoro permanente per l'attuazione del Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G. R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006.

pag. 46

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 luglio 2006, n. 569/CS**

L.R. 29/98 "Tutela e valorizzazione dei centri storici". Aggiornamento Repertorio Regionale dei Centri Storici.

pag. 46

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE E
DELLA VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 4 agosto 2006, n. 589/CS**

L.R. 29/98 "Tutela e valorizzazione dei centri storici". Approvazione Bando "Domos - invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell'edificato storico della Sardegna".

pag. 53

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E
DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 2 agosto 2006, n. 820**

Concorso per l'ammissione al corso per la formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2006/2009: costituzione delle commissioni - art. 29 comma 1 d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successiva modifica d. lgs. 8 luglio 2003, n. 277/03, - art. 4 D.M. Sanità 7 marzo 2006.

pag. 53

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE
DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI -
OLBIA/TEMPIO - NUORO - OGLIASTRA

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 25 luglio 2006, n. 69/FP
SS-NU**

Esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio in caso di temporanea assenza del titolare.

pag. 54

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEL SISTEMA
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 1 agosto 2006, n. 2211/F.P.**

Avviso Pubblico per l'adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali. POR Sardegna 2000/2006 - Azione Sviluppare - Annualità 2000/2003 Asse IV Misura 4.6 - Annualità 2004/2006 Asse III Misura 3.16. Approvazione atti Nucleo di Valutazione ed ammissione al finanziamento dei progetti formativi trasmessi tra il 06.04.2006 e il 07.04.2006 - Termine di chiusura della procedura a sportello.

pag. 55

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 540**

Ditta Sardabus di Addis Francesco - Badesi -. Concessione autolinea a contratto Badesi - Li Junchi.

pag. 58

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 542**

Concessione autolinea a contratto "Navetta Sorso". Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

pag. 58

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 543**

Variazione programma d'esercizio dell'autolinea urbana linea PN - "Predda Niedda" n. 21. Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

pag. 58

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 544**

Variazione programma d'esercizio dell'autolinea urbana linea LP - "Li Punti" n. 18. Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

pag. 58

ASSESSORATO DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 19 aprile 2006, n. 1335

L.R. 13/1988. Decadenza agenzia di Viaggi e turismo "Intorno al Mondo".

pag. 58

ASSESSORATO DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 10 luglio 2006, n. 2468

L.R. 13/1988. Declaratoria di decadenza dell'Agenzia di viaggi e turismo "Pret a Partir" - Quartu S. Elena.

pag. 58

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Avviso di reclutamento

pag. 59

PARTE SECONDA

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER
L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO 31 luglio 2006, n. 436

Ordinanza n. 382 del 30.12.2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena. Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Gallura Approvazione perizia suppletiva e di variante.

pag. 60

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
**DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA'**

Avviso di convocazione per l'espletamento della prova scritta. Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 funzionari tecnici con competenze in web master della categoria D - livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione - decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 839/P e 16 settembre 2005 n. 978/P.

pag. 61

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

**Avviso di deposito. Consorzio di bonifica dell'Ori-
stanese - Modifiche al Piano di classifica e riparto - De-
liberazione del Commissario straordinario n. 187 del
13.06.2006.**

pag. 62

SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 27
del 18 agosto 2006 (n. 17)

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**REG CE 1257 - POR 2000/2006 - Misura 4.9
"Investimenti nelle aziende agricole" - intervento OD)
Mandorlo - Approvazione bando per l'anno 2006**

(Prezzo euro 1,56)

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12

**Norme generali in materia di edilizia residenziale
pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia
abitativa (AREA).**

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale
all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regio-
ne promuove politiche di edilizia residenziale pubbli-
ca indirizzate a:

a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo
di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova co-
struzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;
b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in loca-
zione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;
c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità de-
gli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento
favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il
risparmio energetico e gli interventi di architettura
ecocompatibile;

d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per-
seguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità deg-
li interventi anche attraverso una razionalizzazione
dei modelli organizzativi e di gestione degli enti ope-
rativi preposti.

2. L'attività della Regione e degli enti istituzionali
e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed
al concorso degli enti locali alla definizione delle po-
litiche di edilizia residenziale pubblica.

3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

4. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla Giunta regionale; a tal fine predispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.

2. I piani tengono conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.

3. I piani annuali o pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici, di cui al comma 1, e in armonia con la programmazione regionale; determinano gli obiettivi generali e le azioni a sostegno della domanda abitativa; ripartiscono i finanziamenti per tipologie di intervento ritenute prioritarie e per aree territoriali provinciali; assicurano priorità, per limitare l'espansione dei centri urbani, agli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e promuovono politiche integrate di riqualificazione urbana.

4. La Giunta regionale dispone l'assegnazione all'AREA e ai comuni dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei piani pluriennali e annuali e provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei piani stessi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati, avvalendosi a tale scopo dell'Osservatorio del sistema abitativo di cui all'articolo 5.

Art. 3

Compiti delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale,

elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Per l'adozione delle determinazioni previste dal comma 1, la provincia convoca preliminarmente una conferenza dei comuni del proprio territorio la quale:

- a) esprime parere in merito all'individuazione delle priorità nelle diverse tipologie di interventi;
- b) sviluppa forme di coordinamento d'area fra più comuni o per ambiti omogenei per l'attuazione di interventi specifici.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente con la medesima procedura.

Art. 4

Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante:

- a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo;
- b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare il fabbisogno abitativo.

3. Le proposte dei comuni sono trasmesse alla provincia per le attività di cui all'articolo 3.

4. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.

Art. 5

Monitoraggio della condizione abitativa

1. La Regione verifica costantemente la qualità e l'efficacia degli interventi in relazione alla pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione del patrimonio urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio.

2. La Regione affida all'Osservatorio economico previsto dal comma 7 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore dell'edilizia abitativa. In particolare è assicurata la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi a:

- a) fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali più deboli;
- b) interventi pubblici nel settore abitativo;
- c) rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
- d) monitoraggio ed attuazione dei programmi di intervento;
- e) modalità di utilizzo del patrimonio esistente.

3. All'Osservatorio è affidata la creazione e tenuta dell'anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevola-

zioni in materia di edilizia residenziale, in attuazione del comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005; la convenzione ivi prevista è modificata in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

4. L'Osservatorio svolge la sua attività anche a supporto degli enti locali per le funzioni ad essi attribuite in materia di edilizia abitativa e, in particolare, per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assicura il raccordo con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e specifica con propria determinazione i metodi di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare l'omogeneità dei dati.

Art. 6

Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

1. L'AREA, con sede nel capoluogo della regione, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione; costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

2. L'AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. L'AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.

4. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA, organizzato in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo. Svolge i compiti e le funzioni previsti dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 e quelli ad esso affidati dai competenti organi dell'AREA; in ogni caso assicura, nell'ambito territoriale di competenza, i servizi minimi essenziali previsti dalla Carta dei servizi ed in particolare:

a) garantisce il rapporto con l'utenza anche mediante la costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

b) rileva costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio in gestione ed esegue gli interventi urgenti e indifferibili;

c) provvede, per quanto di competenza, all'attuazione dei provvedimenti e degli interventi deliberati dall'Azienda;

d) cura i rapporti con gli enti locali del territorio.

5. L'AREA organizza i distretti conferendo a ciascuno ambiti di autonomia e risorse adeguati a conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.

Art. 7

Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 11 e 14, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Art. 8

Attività dell'AREA

1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:

a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;

e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;

g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;

i) svolgimento di ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti lettere, già attribuita alla competenza degli IACP.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplina-

re con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.

3. La promozione o la partecipazione a società di scopo, ai sensi della lettera h) del comma 1, sono deliberate sulla base di un apposito piano di attività, allegato al bilancio pluriennale o a quello annuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16, nel quale sono indicati i settori, gli obiettivi ed i livelli di partecipazione dell'AREA. Il piano è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente; se il parere non è espresso entro quindici giorni se ne prescinde. Durante i termini previsti per l'acquisizione del parere sono sospesi i termini per il controllo del bilancio previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 9 Organi

1. Sono organi dell'AREA:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale.

2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20, intendendosi l'AREA inserita nel primo gruppo della tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 10

Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge; è adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche e integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, sono disciplinati:

a) l'organizzazione dell'azienda, le attribuzioni e il funzionamento delle strutture organizzative, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;

b) i criteri e le modalità del controllo di gestione;

c) l'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 16;

d) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi.

4. Entro centoventi giorni dal primo insediamento del consiglio di amministrazione l'AREA adotta, a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della Giunta regionale

e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:

a) la Carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

Art. 11

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

2. I requisiti per i componenti del consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 12

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'articolo 10;
- b) approva i regolamenti;
- c) approva la carta dei servizi;
- d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
- e) approva i bilanci;
- f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;
- g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
- h) delibera la costituzione o la partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 e dal comma 3 dell'articolo 8;
- i) nomina e revoca il direttore generale;
- l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10.

2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla Giunta regionale, il consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 13

Presidente

1. Il presidente dell'AREA:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Art. 14

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale.

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.

4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.

Art. 15

Fonti di finanziamento

1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i finanziamenti aggiuntivi ad essa appositamente attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale e sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i compensi e tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 8;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 16

Bilancio e documenti contabili

1. Sono documenti contabili dell'AREA:

a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;

b) il bilancio di previsione, che definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e deve garantire il pareggio dell'esercizio, e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;

c) il conto consuntivo.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

Art. 17

Controllo di gestione

1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 18

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero che abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministrato-

re di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi; eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;

b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Art. 19

Direttore del distretto

1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;

c) dirige il personale ed organizza i servizi.

3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.

4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.

5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.

Art. 20

Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma 5 sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Vigilanza e controllo

1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1995, e può richiedere informazioni agli organi dell'Azienda ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.

2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

- a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
- b) i regolamenti;
- c) i piani annuali e pluriennali di attività;
- d) le piante organiche;
- e) gli incarichi di direzione.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di legge e di regolamento, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Art. 22

Successione nei rapporti

1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'articolo 5, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (articolo 5 della presente legge)". Alle spese per gli anni 2007 e 2008 si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:

in aumento

UPB S08.079

Edilizia abitativa - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 agosto 2006

Soru

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 2

Funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

Art. 3

Obiettivi della politica agricola regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:

a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;

b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;

c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;

d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;

e) sostenere e affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Art. 4

Consulta agricola

1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

b) un componente indicato dalla Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari;

c) un componente indicato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;

d) cinque rappresentanti delle filiere agricole organizzate, di cui tre indicati dalle organizzazioni professionali agricole, come individuate dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, in base alla rispettiva rappresentatività, e due indicati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

5. La Consulta è convocata dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

Art. 5

Consultazione delle parti sociali

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori e, per le politiche di riferimento, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e confederali.

2. L'individuazione degli organismi ammessi alla consultazione è stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentatività.

Capo II

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

Art. 6

Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7

Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

Art. 8

Finalità dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. L'Agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:

- a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile;
- b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
- c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area della ricerca;
- d) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.

Art. 9

Funzioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, l'Agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;
- b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attività di formazione ed alta formazione del proprio personale scientifico;
- c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
- d) svolge attività a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali;
- e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;
- f) svolge attività di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;
- g) può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
- h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

Art. 10

Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'articolo 10 è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

- a) il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
- d) un rappresentante designato dall'Agenzia LAORE Sardegna;
- e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

4. Ai componenti del comitato scientifico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 12

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia AGRIS Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

- a) dipartimento della ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
- b) dipartimento della ricerca nel settore zootecnico e caseario;
- c) dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura;
- d) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

Capo III

Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna)

Art. 13

Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.

2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna e di quelle previste dall'articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14

Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

Art. 15

Funzioni dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'Agenzia:

a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

b) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e dell'allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse derivate, e tradizionali della Sardegna;

c) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;

d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;

e) promuove la diffusione della cultura d'impresa;

f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;

g) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;

h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

i) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.

3. L'Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 16

Raccordo con altri soggetti pubblici e privati

1. L'Agenzia LAORE Sardegna può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.

3. I soggetti convenzionati devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, impegnandosi a riconoscerne e a valorizzarne le specifiche professionalità.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l'Agenzia devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell'accesso all'attività di assistenza tecnica.

5. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano sulla base di convenzioni quadro settennali soggette a verifiche annuali.

6. I bandi di concorso per l'assunzione di personale dell'Agenzia prevedono, nella valutazione dei titoli, specifici punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione.

Art. 17

Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:

a) il comitato tecnico;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 18

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;

d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;

e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 19

Decorrenza delle competenze

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 13, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Art. 20

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia LAORE Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998 e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

a) dipartimento per le produzioni vegetali;

b) dipartimento per le produzioni zootecniche;

c) dipartimento per l'incremento ippico;

d) dipartimento per la multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare;

e) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, con particolare riferimento all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

Capo IV

Agenzia regionale per la gestione

e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

Art. 21

Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.

2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 22

Funzioni dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'Agenzia ARGEA Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. La competenza di cui al comma 1 comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.

4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 2005 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia" e successive modificazioni, l'Agenzia provvede:

a) all'autorizzazione dei pagamenti;

b) all'esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

e) a garantire il raccordo con il Ministero dell'economia e con l'AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

Art. 23

Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 24

Anagrafe delle aziende

1. L'Agenzia ARGEA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.

Art. 25

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia ARGEA Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in aree di coordinamento e servizi; le aree hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. Le aree di coordinamento e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti alle aree di coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuate le seguenti aree di coordinamento, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori aree:

- a) area di coordinamento delle istruttorie;
- b) area di coordinamento delle erogazioni e del controllo.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

Art. 26

Convenzioni con i CAA

1. L'Agenzia ARGEA Sardegna può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli previsti dalla legislazione regionale.

Capo V

Disposizioni comuni alle agenzie

Art. 27

Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 28

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:

- a) gli statuti;
- b) i regolamenti interni;
- c) i bilanci di previsione e consuntivi;
- d) i programmi annuali e pluriennali;

e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività;

f) le piante organiche.

2. A valere sulle disponibilità recate dall'UPB S06.019 è autorizzata la spesa relativa alle attività propedeutiche all'avviamento delle agenzie istituite dalla presente legge; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali delle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Il parere della Commissione di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

Art. 29

Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28.

2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le agenzie definiscono un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

Art. 30

Funzioni e nomina del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 32

Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salva-

guardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia stessa, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 33

Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 1 dell'articolo 7, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione, con esclusione di quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico.

2. Il patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell'ERSAT Sardegna, soppresso dal comma 1 dell'articolo 14, e da quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

3. Le agenzie provvedono alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
- b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) ogni altro introito.

4. Costituiscono entrate dell'Agenzia AGRIS Sardegna anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

Art. 34

Coordinamento delle agenzie

1. È istituito il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. Il Comitato è costituito dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie.

3. Il Comitato ha il compito di:

- a) coordinare l'attuazione dei programmi elaborati dalle singole agenzie;
- b) garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale tra le attività attribuite alle agenzie;
- c) organizzare, con cadenza periodica, attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca alle strutture preposte all'assistenza tecnica.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano i direttori di dipartimento delle agenzie direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Art. 35

Comitato interassessoriale

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un Comitato interassessoriale presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composto dai rappresentanti dei seguenti Assessorati:

- a) Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione;
- b) Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
- c) Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Il Comitato coordina l'attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge con particolare riferimento alla istituzione e all'avvio delle agenzie.

Art. 36

Relazione alla Commissione consiliare

1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta alla competente Commissione consiliare una dettagliata relazione sull'attuazione dei programmi delle agenzie.

Art. 37

Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.

2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 38

Sportelli unici territoriali

1. L'Amministrazione regionale e le Agenzie LAORE e ARGEA organizzano, sulla base di protocolli d'intesa le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori della filiera agro-alimentare.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 39

Proroga dei commissari

1. Le gestioni commissariali dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna sono prorogate fino alla data di scioglimento degli stessi.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);

b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);

c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);

d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));

e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);

f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41

Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "degli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e delle agenzie";

b) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole "i seguenti enti" sono aggiunte le parole: "e Agenzie regionali";

c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

Art. 42

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l'anno 2006 e in euro 77.250.000 per l'anno 2007 e successivi, si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse stanziare dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e per gli anni 2007 e successivi con le risorse già destinate al funzionamento ed all'attività degli enti di cui si prevede la soppressione con la presente legge.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

06 - Agricoltura

in diminuzione

UPB S06.021

Finanziamento agli enti strumentali ed ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente

2006 euro 300.000

2007 euro 450.000

2008 euro 450.000

in aumento

UPB S06.019

Consulta agricola e spese per l'avvio delle agenzie agricole

2006 euro 300.000

2007 euro 450.000

2008 euro 450.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle citate UPB S06.019 ed

S06.021 del bilancio della Regione per l'anno 2006 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 agosto 2006

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2006, n. 71

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.71 del 2 agosto 2006 ha prorogato la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2006, n. 72

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese Proroga gestione commissariale.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 72 del 2 agosto 2006 ha prorogato la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2006, n. 73

Conferimento funzioni di direzione generale dell'Ente Autonomo del Flumendosa - E.A.F.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 73 del 4 agosto 2006 ha conferito l'incarico di direzione generale dell'Ente Autonomo del Flumendosa - E.A.F., all'ing. Giorgio Sanna.

DECRETO INTERASSESSORIALE DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 25 luglio 2006, n. 22/III

Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G. R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006.

Gli Assessori

Vista la Direttiva 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il Decreto Legislativo n. 11 maggio 1999, n. 152, e ss.mm.ii. che attribuisce alle Regioni il compito di designare le zone vulnerabili da nitrati da fonti

agricole e definire e attuare i relativi Programmi d'azione;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/12 del 18.1.2005 con la quale viene designato come Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola il territorio del Comune di Arborea, definito nella carta contenuta nell'allegato alla stessa Delibera;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006 con le quali è stato approvato il Programma d'Azione per la zona vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea;

Visto il Capitolo 15, punto 4, del Programma d'Azione di cui sopra, che riserva alla Regione l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma medesimo;

Considerato che si ritiene opportuno investire della funzione di Alta Sorveglianza le due Direzioni Generali degli Assessorati della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

Decretano

Art. 1

E' istituito l'Organismo di Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'Azione per la Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea costituito dal Direttore Generale dell'Ambiente e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

Art. 2

L'Organismo di Alta Sorveglianza ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvarrà del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.1.2006.

Dessi
Foddis

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 20 luglio 2006, n. 38

Esecutività Delibera G.R. n. 28/1 del 27/6/2006 concernente: Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 25/11/2004 per il seguente lavoro: - Acquedotto lungo la litoranea - in Comune di Muravera.

L'Assessore

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 recante "norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione e successive modifiche ed integrazioni, art. 24, comma b);

Visto il decreto della Giunta Regionale 28.04.2005 n. 66, concernente la "Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e degli Assessorati, loro denominazione com-

piti e dipendenza funzionale. Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff ed ispettive;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1 in data 27.06.2006, recante: Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 25.11.2004 per il seguente lavoro:

- Acquedotto lungo la litoranea - cod. P.I.A. CA 13.34 AA, in Comune di Muravera;

Considerato che si rende necessario dover far luogo alla formalizzazione del relativo provvedimento di esecutività della deliberazione 28/01 del 27.06.2006;

Decreta

Art. 1

E' resa esecutiva la deliberazione n. 28/1 assunta dalla Giunta Regionale in seduta del 27.06.2006 nel testo che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, riguardante: l'Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 25/11/2004 per il seguente lavoro in Comune di Muravera:

- Acquedotto lungo la litoranea - cod. P.I.A. CA 13.34 AA".

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2006, n. 28/1

Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8, del 25 novembre 2004, per i lavori di realizzazione dell'acquedotto lungo la litoranea in Comune di Muravera.

L'Assessore dei Lavori Pubblici informa la Giunta regionale che il Comune di Muravera, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, per i lavori di realizzazione dell'acquedotto lungo la litoranea, in Comune di Muravera.

L'intervento fa parte del P.I.A., denominato "CA 13 - 5C Est Serpeddi", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 dell'8 giugno 1999.

Più specificatamente la tabella del 1° Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del PIA succitato, stipulato in data 21 agosto 2003, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 122 dell'8 ottobre 2003, ricomprende la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Acquedotto lungo la litoranea, nel territorio comunale di Muravera - cod. CA 13.34 AA", di importo complessivo di Euro 3.615.198,29, a carico del capitolo 08323-00, UPB S08.033, dell'esercizio 2004 del Bilancio regionale.

Con determinazione n. 901/SP del 26 luglio 2004 è stata delegata l'attuazione dell'opera al Comune di Muravera ed è stato autorizzato l'impegno di spesa e il relativo pagamento. L'Assessore, valutato favorevolmente il parere espresso dal competente Servizio dell'Assessorato, propone alla Giunta regionale di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, vista la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 e la relativa circolare esplicativa n. 40/Gab del 3 febbraio 2005, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera

- di autorizzare in deroga, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i lavori di realizzazione dell'acquedotto lungo la litoranea nel Comune di Muravera;

- di prescrivere che le costruzioni previste per le stazioni di pompaggio siano realizzate con pietra locale, con copertura con tetto a due falde in coppi tradizionali anticati, le inferriate vengano realizzate in maniera tradizionale e gli infissi abbiano rivestimento esterno in legno.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dettori

Il Presidente
Soru

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 31 luglio 2006, n. 41

Determinazione delle tariffe da applicare per la fornitura di dati idrometropluviometrici.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2005, n. 66 concernente "Ridefinizione dei Servizi e delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione compiti e dipendenza funzionale. Rideterminazione posizioni dirigenziali e di Staff e Ispettive" con il quale sono state confermate in capo all'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici le competenze relative al servizio idrografico.

Premesso che

- il servizio idrografico in ambito regionale viene svolto da apposita struttura organizzativa, oggi individuata nel Settore Idrografico, facente capo al Servizio Difesa del Suolo;

- il Settore Idrografico ha, tra gli altri, il compito istituzionale di:

• provvedere al rilievo sistematico, acquisizione, lettura, validazione, archiviazione fisica e informatica

delle grandezze osservate nelle stazioni della rete di rilevamento regionale e in particolare:

- valori di precipitazione e temperatura;

- altezze idrometriche in alcune sezioni del reticolo idrografico;

- altezze freatiche in alcuni punti del territorio regionale;

• provvedere a pubblicare negli annali idrologici (parte 1 e parte 2) le misure rilevate, le elaborazioni statistiche sulle serie e il calcolo dei deflussi superficiali e del bilancio idrico in alcune sezioni monitorate. Gli annali idrologici, che possono essere di tipo cartaceo o digitale, sono consultabili gratuitamente in forma stampata nella sede del Settore Idrografico, nelle principali biblioteche ed in diverse sedi universitarie del territorio regionale;

- il Settore Idrografico è attualmente impegnato a provvedere, nel minor tempo possibile, alla redazione e pubblicazione degli annali arretrati ed ha in fase di realizzazione un progetto di adeguamento e potenziamento della propria rete di monitoraggio, che consentirà di 'ricevere in tempo-reale i dati provenienti da 96 stazioni di misura.

Considerato che

- pervengono al Settore Idrografico richieste, da parte di privati e Pubbliche Amministrazioni per la fornitura dei dati previsti negli annali idrologici ma riferiti a periodi per i quali non si è ancora provveduto alla elaborazione e pubblicazione delle grandezze;

- conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 85/1991 il Settore Idrografico, nella fornitura dei dati non ancora pubblicati ovvero richiesti in forma diversa da quella prevista nei suddetti annali idrologici, ha sinora fatto riferimento al tariffario nazionale di cui alla nota della Direzione Generale del S.I.M.N. n. 251 del 9 maggio 1991 e successive integrazioni e aggiornamenti e che il suddetto tariffario, facendo proprie le indicazioni di cui all'art. 9 comma 4 della Legge 183/1989, ha applicato il principio della partecipazione, al costo delle prestazioni, da parte di chi ne usufruisca.

Ritenuto, per quanto sopra considerato, necessario definire le tariffe da applicare, in relazione al tipo e quantità di dati richiesti, nei casi in cui questi non fossero già disponibili negli annali pubblicati, nonché disciplinare casi particolari di forniture di dati.

Decreta

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo il tariffario allegato al presente decreto per farne parte integrante, relativo alla fornitura di dati idrologici.

Art. 2

E' disposta la pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente provvedimento e dell'allegato tariffario che ne costituisce parte integrante.

Mannoni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO AL DECRETO N. 44 DEL 31 LUG. 2006

Tariffario per fornitura di dati idrologici

Le tariffe di seguito esposte si applicano ai soli dati degli annali idrologici non ancora pubblicati.

Ai soli fini della applicazione del tariffario saranno considerati comunque pubblicati, tutti i dati, disponibili e validati, previsti negli annali idrologici con esclusione dei dati relativi all'anno in corso e ai due anni antecedenti.

Sono comunque considerati non pubblicati quei dati che non rientrano fra le tipologie ed i formati tradizionalmente riportati negli Annali idrologici.

Dati elementari		
Tipo	Quantità	Prezzo in Euro
Pioggia giornaliera in mm	Per ogni stazione, da 1 a 365 dati per anno	26,00
Temperatura (max. + min.)	Per ogni stazione, da 1 a 365 dati per anno	26,00
Altezza idrometrica alle ore 12	Per ogni stazione, da 1 a 365 dati per anno	26,00
Altezza freaticometrica Giornaliera	Per ogni stazione, da 1 a 120 dati per anno	26,00
Piogge di massima intensità (1, 3, 6, 12, 24 ore)	Da 1 a 2 serie	26,00
Piogge massime per più giorni consecutivi (1, 3, 4, 5 gg.)	Da 1 a 10 serie	26,00
Piogge di notevole intensità e breve durata (15', 30', 45')	Da 1 a 2 serie	26,00
Totale mensile delle precipitazioni	Per ogni stazione, per anno, per qualunque numero di mesi	13,00
Valori medi mensile di temperatura	Per ogni stazione, per anno, per qualunque numero di mesi	13,00
Dati a scansione temporale non prevista negli annali (solo stazioni a memorizzazione digitale)*	Per ogni stazione fino a 500 dati	26,00

* per qualunque anno

NOTA: dati verranno forniti di norma in formato di stampa

Riduzioni

1. Le richieste di forniture dati provenienti da strutture della R.A.S. sono evase a titolo gratuito se ad uso diretto istituzionale (ad es. da commissario straordinario emergenza idrica, etc.). Qualora siano richieste per conto terzi ancorché relative ad attività di interesse della R.A.S. stessa per esse saranno applicate le condizioni di cui al punto 2).
2. Per le richieste di forniture dati provenienti da Amministrazioni Pubbliche o che perseguano pubbliche finalità (ad es. Stato, Regioni, Province Comuni, Enti parastatali ed Università, Istituti scolastici ed Enti di ricerca, fondazioni) il prezzo è ridotto del 50%.
3. Per le richieste di dati provenienti da strutture universitarie e finalizzate esclusivamente alla redazione della tesi di laurea, la riduzione è dell' 80%.

Casi particolari

1. le richieste non ricomprese nel presente tariffario saranno stabilite dal Servizio Difesa del Suolo con criteri di similitudine
2. Il Servizio Difesa del Suolo è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni che regolino i casi di forniture sistematiche di dati e le collaborazioni di carattere tecnico o scientifico; in tale ultimo caso i dati potranno essere forniti gratuitamente.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
9 Agosto 2006, n. 2323

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel Comune di Cagliari

L'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 7.01.1977, n. 1 e 13.09.1998, n. 31;

Visto l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.09.1979, n. 348;

Visto il Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), così come modificato ed integrato dai Decreti legislativi 24.03.2006 n. 156 e 157, ed in particolare visti gli articoli n. 138 e 140;

Visto l'articolo 157 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 24.03.2006, n. 157, che prevede la conservazione dell'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti assunti ai sensi e per gli effetti delle precedenti norme, ed in particolare quelli assunti ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497 e del Decreto legislativo 29.10.1999, n. 490;

Visto l'articolo 158 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, che mantiene in vigore le disposizioni del regolamento di applicazione della legge 29.06.1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3.06.1940, n. 1357;

Vista la deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 e successivi della legge 29.06.1939, n. 1497, assunta nella seduta del 16.10.1997, con la quale la stessa ha dichiarato di notevole interesse pubblico ed incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 1497 del 1939, la zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu nel Comune di Cagliari, così delimitata: "Dal Viale S. Avendrace, all'altezza della Via Montello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all'incrocio tra Viale Trento e Viale Trieste, si segue il Viale Trento e quindi si svolta in Viale Merello che si percorre sino a Piazza D'Armi. Dalla Piazza D'Armi, si scende lungo Via Is Mirrionis sino all'incrocio con Via Timavo che si percorre sino alla Via Monte Santo, si segue detta via in direzione Est sino a Via Argonne, si prosegue quindi lungo la Via Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in Via Col d'Echele che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e immettersi nella Via Is Maglias all'altezza del distributore, si segue la Via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in Via Asiago, si percorre detta via, quindi la Via Montello, sino ad incrociare il Viale S. Avendrace nel punto di partenza."

Viste le note 29.12.1997 n. 1761 e 7.04.1999 n. 1761/AP del Comune di Cagliari e preso atto che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge;

Preso atto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la proposta di vincolo;

Considerato che, sin dalla data di pubblicazione del verbale sopraccitato, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente autorità, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Visto l'Accordo di programma ex art 27 della Legge 8.06.1990, n. 142, sottoscritto il 15.09.2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 "Sistema dei colli";

Visti il Decreto del Presidente della Regione 24.05.2006 n. 46 di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, la deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 24.05.2006, i rispettivi allegati e le Norme tecniche di attuazione, e in particolare, il riconoscimento dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu come bene paesaggistico di valenza storico culturale;

Considerato che alcuni dei contenuti dell'Accordo di programma di cui sopra sono in contrasto con le esigenze di tutela della zona Tuvixeddu - Tuvumannu;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19/12 del 12.05.2006 che, ai fini della definizione di procedimenti cautelari per la salvaguardia e la tutela dei beni archeologici siti a Cagliari nel Viale Sant'Avendrace fra i numeri civici 35 e 55, nonché ai fini della valorizzazione della stessa zona, delega agli Assessori competenti la predisposizione degli atti necessari alla presentazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni e delle aree oggetto del presente decreto;

Preso atto delle procedure di dichiarazione di notevole interesse pubblico già in itinere per la più ampia zona di Tuvixeddu - Tuvumannu, e che pertanto è superata l'esigenza di attivare nuove procedure;

Ritenuto che la zona di Tuvixeddu - Tuvumannu, inserita nel settore nord occidentale della città di Cagliari, riveste carattere di notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche storico-culturali, naturali, morfologiche ed estetiche e per i suoi forti caratteri paesaggistici costituisce, insieme con i colli di San Michele e Monte Claro, un complesso di emergenze di forte rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale; che, in particolare, l'area del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu rappresenta proprio uno di questi alti strutturali caratterizzati da sedimenti ascrivibili alla serie miocenica, la cui stratigrafia è data dal basso verso l'alto, da argille, arenarie e da una successione di sedimenti carbonatici; che essendo stato abitato fin dalla preistoria, per la sua posizione in prossimità della laguna e della sua morfologia morbida e allungata, assume funzione determinante nello scenario storico della città punica e poi romana; che gli elementi che conferiscono al colle le sue caratteristiche di unicità, sono le tombe romane a camera, aperte sul pendio prospiciente S. Avendrace; che tra i colli della città, quello di Tuvixeddu è quello più occidentale e rappresenta un punto di vista panoramico importantissimo verso altri colli (S. Michele e Monte Claro) e verso gli elementi dominanti del settore orientale della città ed esso stesso costitui-

sce un profilo di elevatissima valenza paesaggistica, apprezzabile anche da distanze elevate;

Rilevato che tale area, peraltro perimetrata ai sensi dell'art. 47 comma 2, è identificata come bene paesaggistico appartenente alla categoria di cui all'art. 48, comma 1, lettera a.3 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 24.05.2006;

Considerato che occorre ottemperare a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 140 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 24.03.2006, n. 157, in relazione alla indicazione della specifica disciplina di tutela;

Decreta

Art. 1

E' dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, sita nel Comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 136 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 24.03.2006 n. 157, con particolare riferimento anche alle lettere c) e d), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nello stesso Decreto legislativo;

Art. 2

La zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, meglio delimitata nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è perimetrata come segue: "Dal Viale S. Avendrace, all'altezza della Via Montello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all'incrocio tra Viale Trento e Viale Trieste, si segue il Viale Trento e quindi si svolta in Viale Mello che si percorre sino a Piazza D'Armi. Dalla Piazza D'Armi, si scende lungo Via Is Mirrionis sino all'incrocio con Via Timavo che si percorre sino alla Via Monte Santo, si segue detta via in direzione Est sino a Via Argonne, si prosegue quindi lungo la Via Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in Via Col d'Echele che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e immettersi nella Via Is Maglias all'altezza del distributore, si segue la Via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in Via Asiago, si percorre detta via, quindi la Via Montello, sino ad incrociare il Viale S. Avendrace nel punto di partenza."

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 24.03.2006, n. 157, nell'area perimetrata dall'articolo 2, si applica la seguente disciplina di tutela:

1) nell'area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;

2) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione dell'organo competente;

3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

4) i contenuti dell'Accordo di programma ex art 27 della Legge 8.06.1990 n. 142, sottoscritto il 15.09.2000, riguardante il progetto di riqualificazione

urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 "Sistema dei colli", devono essere oggetto di una rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilità degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;

5) può essere oggetto della rimodulazione dell'Accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purchè esso preveda la cessione gratuita delle aree all'Ente pubblico;

6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.12.12.2005;

7) si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale adottato, laddove applicabili.

Art. 4

Nel tratto compreso fra i civici 35 e 55 di Viale Sant'Avendrace, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19/12 del 12.05.2006, nel quale a seguito di demolizioni si è resa pienamente visibile la presenza di un sistema di grotte ed emergenze archeologiche di notevole interesse pubblico ai sensi del comma c) dell'art. 136 dello stesso Decreto legislativo n. 42 del 2004, che attraverso una opportuna valorizzazione può essere reso fruibile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del medesimo Decreto legislativo n. 42 del 2004, come porta di accesso e collegamento all'area stessa di cui all'art 2 del presente decreto, è vietato ogni intervento edilizio. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 150 e 151 del Decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 157 del 2006.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Decreto legislativo n. 42 del 2004, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, insieme con il verbale della seduta del 16.10.1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari. Il presente decreto verrà, altresì, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica unitamente al verbale sopracitato.

Art. 6

E' fatto obbligo al Comune di Cagliari di provvedere all'affissione della Gazzetta ufficiale della Repubblica contenente il presente decreto ed i relativi allegati, all'albo comunale per novanta giorni dalla data della sua pubblicazione e di tenere a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta ufficiale con la planimetria della zona vincolata, ai sensi dell'art. 140 del Decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 7

Avverso il presente decreto sono ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti leggi.

Pilia





Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali
Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Tutela del Paesaggio di Cagliari

Vincolo ex D.lgs.42/2004
TUVIXEDDU



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Ufficio Tutela del Paesaggio per la provincia di Cagliari

**Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali
della provincia di Cagliari**
(art. 2 della L. 29.06.1939, n. 1497 - art. 33 della L.R.22.12.1989, n. 45)

Verbale n. 1 della seduta del 16.10.1997

Oggetto: Comune di Cagliari - Colle di Tuvixeddu-Tuvumannu - Proposta di vincolo
paesaggistico ai sensi della L.29.6.1939 n. 1497

Componenti effettivi:	presenti	assenti
On.le Efisio Serrenti	☐	X
Dott. Ettore Gasperini	☐	X
Ing. Silvaldo Gadoni	X	☐
Arch. Lucio Pani	X	☐
Arch. Francesca Segni Pulvirenti	☐	X
Dott. Vincenzo Santoni	☐	X
Ing. Giancarlo Suelzu	X	☐
Dott. Gianluigi Giuliano	☐	X
Dott.ssa Luisa Piras	X	☐
Componenti supplenti:	presenti	assenti
P.I. Antonio Vanali	X	☐
Dott.ssa Maria Rosaria Manunza	X	☐
Ing. Gabriele Tola	X	☐
Dott.ssa Donatella Salvi	X	☐ con Delega limitata alla discussione del vincolo su Tuvixeddu (prot. 6997/1 del 26.09.97 e prot. 7401 del 9.10.1997)
Segreteria		
Geom. Anna Deiana	X	☐
Sig.ra Maria Lillus	☐	X

Ordine del Giorno:

- 1 - Comune di Cagliari - Colle di Tuvixeddu-Tuvumannu - Prosecuzione esame proposta di vincolo ;
- 2 - Esame ed emissione del parere richiesto, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22.12.1989 n. 45, per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 7 della L. 29.06.1939 n. 1497, relative alle istanze indicate nell'allegato "A" alla nota n. 24694 del 3/10/97;
- 3 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Ing. Silvaldo Gadoni.

Alle ore 10.20, rilevata la presenza di sei commissari sui sette convocati con nota 9944 del 10.10.97, constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la riunione e passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e, brevemente, rammenta ai commissari i contenuti della discussione delle precedenti sedute del 26 settembre e dell'8 ottobre 1997., propone alla commissione di sottoporre al vincolo della legge 29\6\1939 n. 1497, art. 1 n. 3 e 4, la località denominata "Colle di Tuvixeddu - Tuvumannu" sita nel comune di Cagliari e ne descrive le caratteristiche paesaggistiche:

- Il settore Nord-Occidentale della città di Cagliari è caratterizzato da lineamenti morfologici quali i colli di San Michele, Monteclaro, Tuvixeddu-Tuvumannu che costituiscono emergenze di forte rilevanza ambientale e culturale.

Dal punto di vista geologico, tale settore si inquadra nell'ambito del territorio ove sorge la città di Cagliari e cioè nella parte più meridionale della fossa del Campidano. I principali lineamenti hanno avuto origine da un sistema tettonico a horst e graben, allungato con direzione NW-SE, caratterizzato da alti strutturali, litologicamente costituiti da depositi marini attribuiti al Miocene medio-inferiore e da bassi strutturali, che hanno dato luogo ad ampie valli, colmate successivamente da depositi continentali quaternari.

In particolare l'area del colle di Tuvixeddu-Tuvumannu rappresenta proprio uno di questi alti strutturali caratterizzati da sedimenti ascrivibili alla serie miocenica, la cui stratigrafia è data, dal basso verso l'alto, da argille, arenarie e da una successione di sedimenti carbonatici, oggetto in passato di sfruttamento per la produzione di materiali da costruzione utilizzati per la ricostruzione della città e per la composizione dei cementi destinati anche alla diga sul Tirso.

E' a seguito di questo sfruttamento che il colle ha assunto l'attuale conformazione morfologica. Originariamente, infatti, vi era un unico colle che terminava con due rilievi; quello denominato Tuvumannu si elevava ad una quota pari, all'incirca, a quella del colle di S. Elia.

Tra i colli della città quello di Tuvixeddu-Tuvumannu è il più occidentale e domina verso la laguna di Santa Gilla permettendo a chi osserva dalla sommità di spaziare per 360° ed inquadrare punti di elevatissima valenza paesaggistica, come la veduta verso lo stagno di Santa Gilla che arriva fino ai monti di Capoterra e che è una delle visuali più suggestive, insieme a quella verso oriente caratterizzata dallo stagno del Molentargius e dalla cortina dei monti dei Sette Fratelli.

Ovviamente il discorso si può ribaltare per affermare, senza tema di smentita, che il colle è a sua volta elemento panoramico leggibile dal basso in quanto, assieme agli altri, rafforza e caratterizza la morfologia della città.

L'evoluzione del territorio cagliaritano è stata condizionata dal sistema dei colli che funge da spartiacque tra la zona umida del Molentargius e quella di Santa Gilla, quindi il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu, costituisce per Cagliari uno degli elementi che hanno determinato i caratteri ambientali, urbanistici, economici e sociali della città.

Ma oltre al fatto di far parte integrante del sistema dei colli, Tuvixeddu-Tuvumannu possiede ulteriori e relevantissimi elementi di caratterizzazione che lo rendono unico in tutto il bacino del Mediterraneo.

Abitato fin dalla preistoria, il colle in funzione della sua posizione in prossimità della laguna e della sua morfologia morbida e allungata, assume funzione determinante nello scenario storico della città punica e poi romana.

Nel susseguirsi dei ritrovamenti avvenuti nell'arco di oltre un secolo, gli elementi che conferiscono al colle le sue caratteristiche di unicità sono le numerosissime tombe puniche a pozzo che coprono gran parte della superficie, e le tombe romane a camera, aperte sul pendio prospiciente S. Avendrace.

Tra le prime emergono due tombe dipinte, fra le seconde l'architettura e le iscrizioni della cosiddetta Grotta della Vipera che hanno attirato l'attenzione degli studiosi fin dal Cinquecento.

Questa grotta, nel 1822 venne salvata dalla distruzione deviando il tracciato della strada statale 131 e nel 1880 venne acquisita dallo stato per donazione dei proprietari.

Al periodo romano risalgono anche i resti di abitazioni edificate sul colle di Tuvixeddu, delle quali si conservano al museo archeologico nazionale i riquadri delle decorazioni sui pavimenti nonché i resti di un lungo tratto (ancora visibile) dell'acquedotto proveniente da Villamassargia per l'approvvigionamento idrico della città. Tracce di canalizzazioni romane sono state inoltre rinvenute lungo il Viale Merello.

Queste importantissime peculiarità sono oggi tutelate con un vincolo archeologico.

Tra il 500 circa ed il 700 il lato orientale viene interessato da attività di cava, con l'estrazione di un calcare tenero detto Tufo, che divenne tipico dell'edilizia abitativa della città e dal quale sembrerebbe derivi il toponimo della località.

A partire dal 1850, con la rivoluzione industriale, si accentua l'attività di cava che ha il suo massimo impulso dal 1931 sino al 1950 per poi esaurirsi nel 1977; tale attività segna per il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu l'inizio di un progressivo degrado, determinato da profondi mutamenti morfologici capaci di stravolgerne la sua originaria connotazione.

Ma nonostante l'attività di cava, il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu rappresenta ancora oggi un punto di vista panoramico importantissimo verso altri colli (S.Michele, Monte Claro) e verso gli elementi dominanti del settore orientale della città ed esso stesso costituisce un profilo di elevatissima valenza paesistica, apprezzabile anche da distanze elevate.

Dalla seconda metà del XIX secolo con la realizzazione di importanti opere infrastrutturali come strade e ferrovie, si accentua lo sviluppo della città, sino ad allora relegata entro i limiti dell'impianto urbano medioevale, verso le zone periferiche e soprattutto verso quella di Sant'Avendrace..

Sorgono in questa zona importanti attività industriali a cui vengono affiancati anche edifici di tipo residenziale come, il palazzo Merello, realizzato a lato del primo mulino a vapore d'Italia.

Agli inizi del secolo, nella zona di Sant'Avendrace appaiono i primi interventi pubblici con la realizzazione di edifici scolastici e contemporaneamente sorgono sulle pendici del colle di Tuvixeddu alcune residenze suburbane della borghesia cagliaritano.

Tra esse spiccano, la Villa Mulas-Mameli (ex villino Massa), la Villa Leone, il Villino Mura, la Villa Costa, la Villa Cossu-Murru, la Villa Cao, la Villa Devoto, i Villini Garbato e Garzia, la Villa Satta ed il Villino Rossi-Chiappe, la cui importanza è riconosciuta dal punto di vista monumentale in base alla Legge 1089/39.

A partire dagli anni '30 sino al 1968 si ha la massima espansione urbana intorno al colle, che, paradossalmente, risparmia la parte sommitale dove è attiva la coltivazione della cava.

Sull'asse Viale Trento-Viale Merello, si forma un'area filtro, che fa da margine alla città storica e con le sue architetture Liberty, ancora oggi leggibili e godibili, essa si propone come un embrione di città giardino e rappresenta, sotto il profilo paesistico ed ambientale, un importantissimo polmone di verde in continuità a quello presente nella parte già assoggettata al vincolo paesistico a tutela del centro storico della città. Questo infatti sorge sul colle di Castello, che in antitesi al colle di Tuvixeddu-Tuvumannu forma la sella compresa tra viale Merello e via Sant'Ignazio.

Sul colle si rilevano anche altre aree sistemate storicamente a verde, costituite con varie essenze vegetali a medio fusto e a portamento cespugliato. Queste sono, per quanto piccole, importanti oasi di verde: sulla parte alta del colle l'area adiacente il Villino Mulas e ai piedi del colle il complesso ospedaliero Santissima Trinità.

Dal 1930 al 1968 si delineano sostanziali differenze tra le strutture abitative edificate: mentre la zona meridionale lascia ampio spazio al verde ed utilizza tipologie costruttive di tipo isolato, con caratteristiche di residenza suburbana circondata da giardini, talvolta da veri e propri piccoli parchi, la parte settentrionale è caratterizzata da una edilizia abitativa di tipo popolare architettonicamente anonima.

Il versante orientale è stato invece interessato da una espansione urbana solo a partire dagli anni '30 con la realizzazione di insediamenti militari (Caserma del Reggimento Artiglieria Contraerea) caratterizzati dalla particolare architettura ancor oggi riconoscibile (in uno di questi edifici nacque nel dopoguerra la prima radio libera della Sardegna), poi col tempo questi edifici hanno in parte mutato la loro funzione, divenendo sede di strutture sanitarie e luogo di culto.

Il versante su cui si appoggia la vecchia caserma oggi trasformata in ospedale, l'area intorno al complesso universitario della facoltà di Ingegneria soprattutto nella parte più elevata della via Castel Fidardo, l'area del giardino del villino Massa sopra la via Bainsizza, intorno all'insediamento tra le antenne dei telefoni di stato e il canyon della cava, rappresentano i punti in cui è leggibile la conservazione della crosta morfologica originaria del colle.

Le aree segnalate, insieme agli insediamenti più recenti ai margini degli ampi spazi liberi del colle, permettono sotto il profilo paesaggistico la lettura dell'insieme e della morfologia originaria, rendendo necessaria la ricomposizione paesistica attraverso l'azione di tutela, solo in parte esercitata attraverso il citato vincolo archeologico che pur protegge una rilevante porzione dell'area.

Il colle, nella sua globalità, presenta, infatti, valenze paesaggistiche, ambientali e monumentali di elevata importanza, tali da rendere necessaria la sua tutela attraverso il vincolo paesaggistico di speciale protezione di cui alla L. 29.6.1939 n. 1497.

Terminata l'illustrazione delle caratteristiche paesaggistiche il presidente da lettura della perimetrazione proposta che qui di seguito si riporta:

- Dal viale Sant'Avendrace all'altezza della via Montello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all'incrocio tra viale Trento e viale Trieste, si segue il viale Trento e quindi si svolta in viale Merello che si percorre sino alla piazza D'armi.

Dalla piazza D'armi si scende lungo la via Is Mirrionis sino all'incrocio con via Timavo che si percorre sino alla via Montesanto, si segue detta via in direzione Est sino a via Argonne, si prosegue quindi lungo la via Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in via Col D'echele che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e immettersi nella via Is Maglias all'altezza del distributore.

Si segue la via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in via Asiago, si percorre detta via, quindi la via Montello, sino ad incrociare il viale Sant'Avendrace nel punto di partenza.

Terminata la lettura della perimetrazione, il presidente chiede alla commissione di esprimere il parere sulla proposta di vincolo.

La Commissione, unanimemente, esprime parere favorevole all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29\6\1939 n. 1497, secondo la perimetrazione sopra citata.

Esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, l'ing. Silvaldo Gadoni lascia la seduta. La riunione proseguirà per l'esame del secondo punto all'ordine del giorno con la presidenza dell'Arch. Pani.

Il Segretario
(Geom. Anna Deiana)

Il Presidente
(Ing. Silvaldo Gadoni)

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Comune di Cagliari: Vincolo panoramico L. 1497/39 sul Colle di Tuvixeddu – Tuvumannu, Planimetria esplicativa allegata al verbale del 16.10.1997 della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Cagliari.

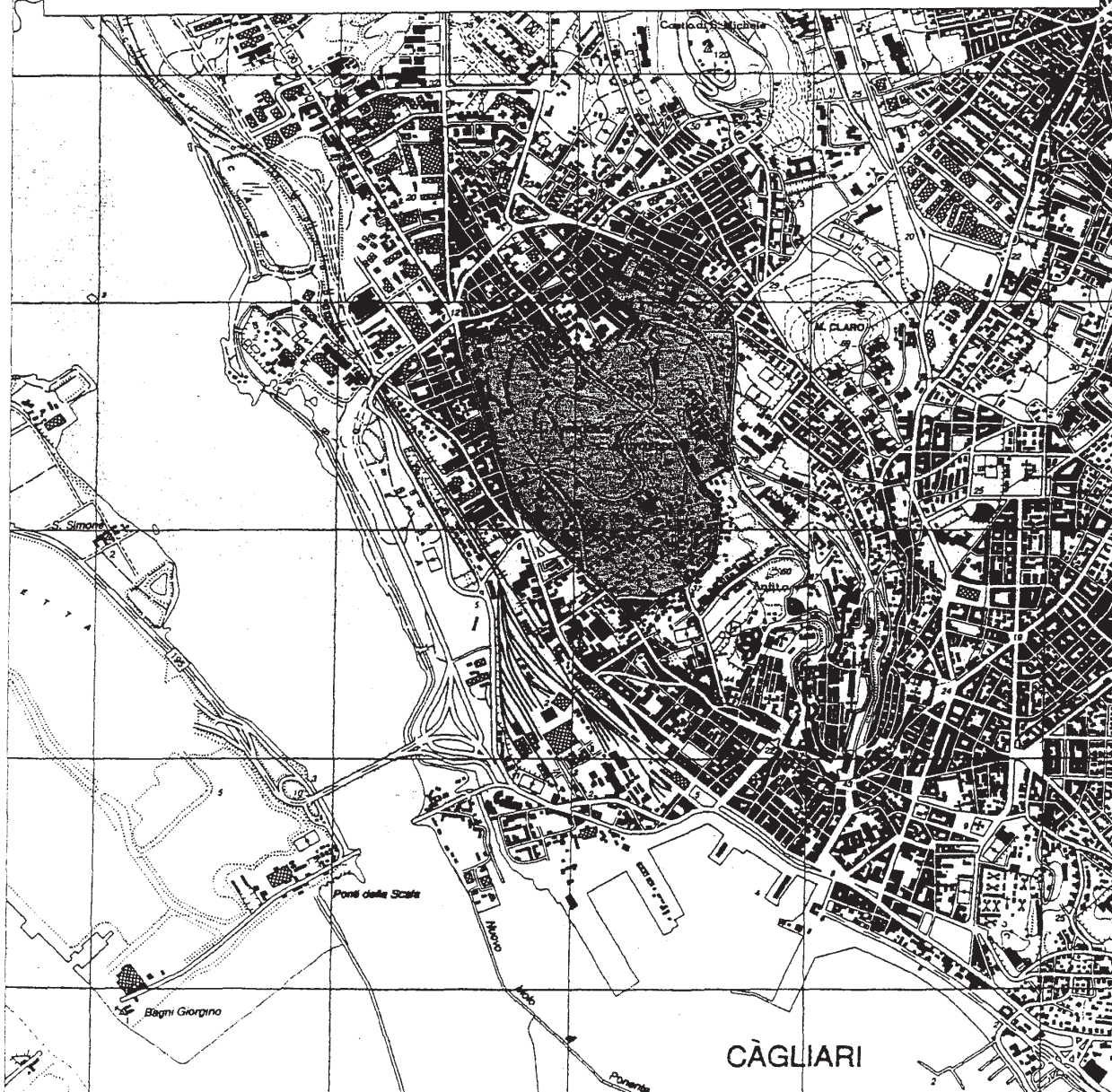
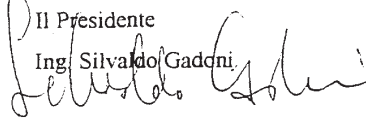
Il Segretario

Geom. Anna Deiana



Il Presidente

Ing. Silvano Gadoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2006, n. 30/10

Legge regionale n. 18/1998, concernente "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60" - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che l'articolo 12 della legge regionale n. 18/1998, concernente "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60", prevede:

- al comma 1, che la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della legge medesima sono esercitate dagli Organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle ASL territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti;

- ai commi 2, 3, 4 e 5, la comminazione di diverse sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti violazioni:

- a) utilizzo improprio dei termini "agriturismo" o "agrituristico";

- b) svolgimento di attività agrituristica senza autorizzazione comunale e senza iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici;

- c) utilizzo di locali e spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti in numero superiore a quello autorizzato;

- d) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;

- e) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe applicate.

L'Assessore riferisce inoltre che, nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 18/1998, le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie sono rimaste sinora inapplicate, in quanto la legge regionale n. 18/1998 non individua esplicitamente il soggetto cui è demandata l'applicazione delle sanzioni medesime. Di conseguenza, di fronte ad una previsione di violazioni e di sanzioni si riscontra una lacuna normativa che rende la disciplina incompleta e tale da non permettere di "radicare" il potere ad alcun organo pubblico.

Ciò premesso l'Assessore riferisce che, in attesa dell'adozione della nuova disciplina regionale sull'agriturismo (in quanto quella in vigore necessita di un aggiornamento anche alla luce dell'approvazione della Legge 20.2.2005, n. 96), al fine di scoraggiare con maggiore incisività l'esercizio improprio dell'attività agrituristica ed a tutela delle aziende agrituristiche che operano correttamente, occorre colmare con urgenza tale lacuna normativa.

A tal fine l'Assessore fa presente che, ai sensi della L.R. 18/1998:

- il Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda è il soggetto competente per il rilascio delle

autorizzazioni per l'esercizio delle attività agrituristiche (art. 8) e quindi fa capo al Comune anche l'esecuzione degli accertamenti presupposti al loro mantenimento;

- il Sindaco, nel caso di violazioni degli obblighi dell'operatore agrituristico, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 11);

- compete al Sindaco disporre la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto nei casi di svolgimento di attività agrituristica senza autorizzazione comunale e senza iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 9 e nel caso di utilizzo di locali e spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti in numero superiore a quello autorizzato (art. 12, commi 3 e 4);

- l'Assessorato dell'Agricoltura è titolare esclusivamente della competenza relativa all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ed al rilascio del relativo attestato (art. 9), previa acquisizione del certificato di "operatore agrituristico" rilasciato dal Comune a seguito della concessione dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;

- da quanto sopra esposto, per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, emerge una stretta correlazione tra le "competenze sostanziali" attribuite al Comune dalla L.R. n. 18/1998 e le violazioni oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 12 della medesima legge.

Tutto ciò premesso ed esposto, anche alla luce del consolidato principio giurisprudenziale di attrazione della competenza "sostanziale" rispetto a quella "sanzionatoria", l'Assessore dell'Agricoltura propone che nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 18/1998, la competenza sanzionatoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 12 debba essere esercitata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è svolta l'attività oggetto di sanzione e che in tutti i casi previsti dall'art. 12 della L.R. 18/1998 i proventi delle contravvenzioni debbano essere versati al Comune.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera

di disporre che, nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 18/1998, la competenza sanzionatoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 12 debba essere esercitata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è svolta l'attività oggetto di sanzione e che in tutti i casi previsti dall'art. 12 della L.R. 18/1998 i proventi delle contravvenzioni debbano essere versati al Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dettori

Il Presidente
Soru

PRESIDENZA

SERVIZIO AREA DEGLI INTERVENTI SOCIALI
E DELLA PROGRAMMAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 3/V

Assenza temporanea Direttore del Servizio.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, in caso di temporanea assenza del Direttore del Servizio, le funzioni saranno esercitate dal sig. Antonio Leonardo Campullu;

Art. 2

Nell'ipotesi di cui al precedente articolo, la firma dei relativi atti verrà posta con la dicitura "per il Direttore del Servizio";

Art. 3

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e trasmessa, per la sua pubblicazione per estratto, al Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 27 luglio 2006

Frigau

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONESERVIZIO DELLA RIFORMA
DELLA REGIONE E REVISIONE LEGISLATIVA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16 marzo 2006, n. 112/AA.GG

Esecutività e assunzione di spesa in relazione alla convenzione stipulata in data 16 marzo 2006 tra l'Amministrazione regionale e il dott. Gian Mario Spiga.

Il Direttore del Servizio della Riforma della Regione e revisione legislativa, dell'Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della Regione con propria determinazione 16 marzo 2006, n. 112/AA.GG., ha reso esecutiva la convenzione stipulata nella medesima data tra L'Amministrazione regionale e il Dott. Gian Mario Spiga, relativa ad un incarico di consulenza in materia di divulgazione, informazione e comunicazione, nell'ambito delle attività di riforma della Regione.

L'incarico, con decorrenza dal 17 marzo 2006, si concluderà entro il 31 marzo 2007.

Con la medesima determinazione è stato autorizzato l'impegno di spesa pari al compenso pattuito di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi, comprensivi della ritenuta d'acconto pari al 20% e di ogni altro

onere di qualsiasi natura, a valere sulla UPB S02.026 - capitolo 02033/00 del bilancio regionale 2006.

Aroni

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 2 agosto 2006, n. 669/P**Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 funzionari tecnici con competenze in office automation della Categoria D - Livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione - Integrazione Commissione esaminatrice.**

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in particolare l'art. 55, come modificato dall'art. 20 della L.R. 21 aprile 2005 n. 7;

Visto il decreto 9 agosto 2005 n. 843/P (Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 funzionari tecnici con competenze in office automation della Categoria D - Livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione), come rettificato dal decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 16 settembre 2005 n. 977/P;

Vista la propria determinazione 14 febbraio 2006 no 131/P, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto;

Visto l'art. 7 del bando di cui trattasi, secondo cui nella prova orale alla Commissione è aggiunto un componente, ai soli fini dell'accertamento delle conoscenze della lingua straniera;

Ritenuto necessario procedere alla nomina del componente aggiunto della Commissione esaminatrice;

Determina

Art. 1

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 funzionari tecnici con competenze in office automation della Categoria D - Livello retributivo D1 è integrata per l'espletamento della prova orale dalla Prof.ssa Cheryl Wolley, docente universitario di inglese, ai fini dell'accertamento delle conoscenze della lingua straniera.

Art. 2

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Manca

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA'
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 3 agosto 2006, n. 671/P

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari tecnici informatici con competenze nella gestione di reti della categoria D livello retributivo DI - Area dei servizi informatici e dell'informazione - (Decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 836/P e 16 settembre 2005 n. 971/P) - Approvazione graduatoria concorsuale definitiva.

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 9 agosto 2005 n. 836/P, (modificato con Decreto 16 settembre 2005 n. 971/P) con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari tecnici informatici con competenze

nella gestione di reti della categoria D - livello retributivo DI - Area dei servizi informatici e dell'informazione;

Viste le determinazioni del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale, 14 febbraio 2006 n. 132/P e 7 giugno 2006 n. 472/P, concernenti nell'ordine, la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso e del componente aggiunto per l'accertamento, nel contesto della prova orale, della lingua straniera;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice nonché la graduatoria di merito del concorso formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Determina

Art. 1

La graduatoria definitiva dei candidati del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari tecnici informatici con competenze nella gestione di reti della categoria D livello retributivo DI - Area dei servizi informatici e dell'informazione è approvata come di seguito indicato:

Pos.	Cognome e Nome	Data nascita	Titoli	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Totale punteggio	Preferenze Riserve
1	ATZENI MARCELLO	22/06/1972	2,25	25,00	26,00	53,25	=
2	GIANNESCHI FABRIZIO	20/11/1973	1,65	24,00	27,00	52,65	=
3	MASALA GIUSEPPINA	12/11/1965	2,20	25,50	24,00	51,70	=
4	STERI GARI	10/01/1982	0,95	24,00	26,00	50,95	=
5	SPIGA MATTIA	16/12/1982	1,35	23,50	26,00	50,85	=
6	SECCHI LUCA	13/06/1972	2,45	23,50	24,00	49,95	=
7	SPIGA MARCO	16/12/1982	1,35	22,50	26,00	49,85	=
8	CUGIA SIMONE	11/01/1975	2,20	21,00	25,00	48,20	=

9	MAMELI DANIELA	30/04/1972	1,35	21,50	25,00	47,85	=
10	MANCOSU GIANMARIA	24/02/1971	2,10	21,00	24,00	47,10	=
11	LAVRA PIERLUIGI	17/10/1977	0,75	22,00	22,00	44,75	=
12	VALERIANI ANDREA	02/12/1974	1,00	21,00	22,00	44,00	=
13	LEDDA STEFANO	08/03/1977	1,00	21,00	21,00	43,00	=
14	ORRU' CHIARA	20/11/1981	0,75	21,00	21,00	42,75	=

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 sono dichiarati nell'ordine vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i seguenti candidati:

- 1) Atzeni Marcello
- 2) Gianneschi Fabrizio

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, al Direttore Generale dell'Organizzazione e del Personale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Desogus

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 agosto 2006, n. 697/P

Selezione di n. 7 componenti, interni all'Amministrazione regionale, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale

Visto la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1 prevede l'istituzione da parte delle Amministrazioni centrali e Regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che, in raccordo tra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'Economia e Finanze, garantiscano il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, che - ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 144/99 - indica le caratteristiche organizzative comuni dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici da istituire presso le amministrazioni centrale e regionali, stabilisce che le attività volte alla costituzione dei Nuclei di valutazione, ai sensi dall'art. 1 comma 3 della stessa legge, sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Stabilisce inoltre che i Nuclei siano composti da professionalità interne in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e della valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento e dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, integrate ove necessario da professionalità esterne dell'Amministrazione in possesso dei medesimi requisiti;

Visto il Documento di Protocollo, previsto dai commi 3 e 4 della citata direttiva del PCM 10 settem-

bre 1999, approvato in data 10.02.2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le Delibere del CIPE n. 179/1999, n. 67/2001, n. 98/2002, n. 122/2003 e n. 54/2005 che stanziavano risorse statali per la costituzione ed il funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 6/11 del 8.02.2000 che la quale è stato Istituito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici della Regione Sardegna;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 22.06.2001 n. 22/15 relativa al riassetto funzionale del Centro Regionale di Programmazione, che contempla il ricorso alla selezione di esperti esterni all'Amministrazione regionale per il potenziamento del Nucleo regionale di Valutazione.

Vista la Determinazione n. 149/CRP del 26 luglio 2005 del Direttore del Centro Regionale di Programmazione con la quale viene annullata la selezione avviata con la Determinazione n. 206/CRP del 25 settembre 2001 in previsione di una nuova selezione più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione nel frattempo sopravvenute.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/9 del 13 giugno 2006 relativa alla costituzione del Sistema Regionale di Valutazione entro il quale è previsto che la nuova struttura del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici sia costituita da un Direttore e da 14 esperti, di cui il 50% interni all'Amministrazione regionale, di elevata qualificazione e comprovate competenze tecniche in una o più delle seguenti aree tematiche:

a) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione di piani e programmi territoriali e settoriali di sviluppo.

b) Modelli, tecniche e strumenti per l'analisi costi-benefici degli investimenti.

c) Modelli, tecniche e strumenti per l'analisi della fattibilità di investimenti pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture.

d) Modelli, tecniche e strumenti per la valutazione ambientale degli investimenti pubblici (VAS, applicazione del principio "chi inquina paga",

analisi delle capacità di carico, ecc.).

e) Modelli, tecniche e strumenti per lo sviluppo e l'applicazione di schemi di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e Soggetti Privati per la realizzazione di investimenti e servizi pubblici (PPP - Public Private Partnership) e per l'applicazione della finanza di progetti agli investimenti

pubblici.

f) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione e la valutazione di politiche, piani e progetti per l'istruzione e la formazione delle risorse umane.

g) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione e la valutazione di politiche, piani e progetti per la competitività dei sistemi produttivi regionali (sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, schemi e regimi di aiuti alle imprese).

h) Modelli, tecniche e strumenti per la valutazione ex-ante ed in itinere dell'impatto di strumenti normativi per specifiche politiche regionali.

i) Modelli, tecniche e strumenti per il disegno e l'applicazione di supporto alle decisioni basati su sistemi informativi territoriali e banche dati sugli investimenti pubblici.

j) Modelli, tecniche e strumenti per la definizione di procedure concorsuali innovative per la valutazione e la selezione dei progetti.

Ritenuto pertanto necessario dover avviare le procedure per l'individuazione e la selezione di 7 esperti interni all'Amministrazione regionale, ciascuno di elevate e comprovate competenze tecniche in una o più aree tematiche come sopra riportate;

Considerato che all'esecuzione della presente determinazione deve provvedere il Centro Regionale di Programmazione secondo quanto stabilito dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/9 del 13 giugno 2006,

Determina

1. E' indetta la selezione per l'individuazione di n. 7 dipendenti dell'Amministrazione regionale, da assegnare al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna.

2. E' approvato il relativo Avviso, che si allega alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

3. Gli oneri scaturenti dalla presente determinazione graveranno sull'Unità Previsionale di Base e nel pertinente capitolo di bilancio regionale relativo al trattamento economico dei dipendenti (U.P.B. S02066 "Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio" - Cap. 02068-00).

4. Di attuare adeguate forme di pubblicità attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione.

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, unitamente all'allegato avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Manca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
- Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale -

AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 7 DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DA ASSEGNARE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NVVIP) DELLA REGIONE SARDEGNA

ART.1

E' indetta una selezione per l'individuazione di n. 7 dipendenti dell'Amministrazione regionale, da assegnare al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna, costituito ai sensi della legge n.144 del 17 maggio 1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 6/11 del 8.02.2000.

ART.2

La selezione è rivolta a professionalità di elevata qualificazione con adeguate e comprovate competenze tecniche in una o più delle seguenti aree tematiche:

- a) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione di piani e programmi territoriali e settoriali di sviluppo.
- b) Modelli, tecniche e strumenti per l'analisi costi-benefici degli investimenti.
- c) Modelli, tecniche e strumenti per l'analisi della fattibilità di investimenti pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture.
- d) Modelli, tecniche e strumenti per la valutazione ambientale degli investimenti pubblici (VAS, applicazione del principio "chi inquina paga", analisi delle capacità di carico, ecc.).
- e) Modelli, tecniche e strumenti per lo sviluppo e l'applicazione di schemi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per la realizzazione di investimenti e servizi pubblici (PPP – Public Private Partnership) e per l'applicazione della finanza di progetto agli investimenti pubblici.
- f) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione e la valutazione di politiche, piani e progetti per l'istruzione e la formazione delle risorse umane.
- g) Modelli, tecniche e strumenti per la programmazione e la valutazione di politiche, piani e progetti per la competitività dei sistemi produttivi regionali (sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, schemi e regimi di aiuti alle imprese).
- h) Modelli, tecniche e strumenti per la valutazione ex-ante ed in itinere dell'impatto di strumenti normativi per specifiche politiche regionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i) **Modelli, tecniche e strumenti per il disegno e l'applicazione di supporto alle decisioni basati su sistemi informativi territoriali e banche dati sugli investimenti pubblici.**
- j) **Modelli, tecniche e strumenti per la definizione di procedure concorsuali innovative per la valutazione e la selezione dei progetti.**

ART.3

La sede di lavoro prevista è Cagliari. Il NVVIP opera presso l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Via Mameli, 88 Cagliari, in rapporto funzionale con il Centro Regionale di Programmazione. Sono previste missioni di servizio su tutto il territorio regionale, nazionale ed estero.

ART.4

Ai fini della selezione delle professionalità costituiscono titoli di ammissibilità:

- Diploma di laurea, conseguito con votazione non inferiore a 105/110 (o voto equiparabile) presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
- Essere dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale;
- Esperienza professionale almeno triennale direttamente attinente alle aree indicate nell'art.2

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui alla presente determinazione.

ART.5

La Commissione di selezione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 25/9 del 13 giugno 2006, è nominata con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ed è composta da cinque componenti:

- il Direttore del Centro Regionale di Programmazione (che la presiede);
- il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale;
- un Docente universitario esperto nelle tematiche di valutazione degli investimenti pubblici;
- il Direttore o un componente dell'Unità di valutazione (UVAL) del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un Esperto di valutazione degli investimenti pubblici con comprovate esperienze realizzate all'interno della Pubblica Amministrazione nazionale o delle Amministrazioni regionali.

La Commissione di Selezione si riunisce a Cagliari nella sede del Centro Regionale di Programmazione.

ART.6

La selezione dei candidati avrà luogo attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Commissione di selezione, nella prima seduta, stabilirà la tempistica e le modalità del processo di selezione ed i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati.

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio totale di 100 punti, di cui:

- 60 punti da assegnare sulla base dei titoli e la quantità e qualità dell'esperienza professionale maturata, così come previsto al successivo art.7;
- 40 punti da assegnare sulla base dei risultati del colloquio di cui all'art.9 della presente determinazione.

I criteri di selezione adottati dovranno accertare la concreta esperienza professionale maturata dai candidati nei diversi campi professionali previsti, nonché il grado di cultura scientifica e specialistica.

ART.7

Nell'ambito del processo di valutazione dei titoli dei candidati, la Commissione di selezione valuterà i seguenti titoli in relazione alle specifiche aree tematiche di cui al precedente art.2 (grado di attinenza e rilievo):

- Titoli di studio e specializzazioni (massimo 20 punti);
- Titoli scientifici (massimo 15 punti);
- Titoli di servizio ed esperienze professionali (massimo 25 punti).

I candidati dovranno certificare, attraverso il curriculum, il livello di conoscenza della lingua inglese.

ART.8

La Commissione di selezione, verificata l'esistenza dei titoli di ammissibilità di cui all'art.4 del presente avviso, procederà all'esame dei titoli sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 e formulerà la graduatoria dei candidati ammessi al colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i primi 20 candidati della graduatoria.

ART.9

La Commissione di selezione valuterà, attraverso uno specifico colloquio individuale in lingua italiana con i candidati, i seguenti elementi anche in relazione alle specifiche aree tematiche di cui all'art.2 (grado di attinenza e rilievo):

- Conoscenze, competenze ed esperienze generali sulle tematiche della programmazione e della valutazione (massimo 15 punti);
- Conoscenze e capacità di applicazione dei modelli, delle tecniche e degli strumenti di applicazione nelle specifiche aree tematiche. Saranno prese in considerazione quattro aree tematiche a scelta del candidato tra quelle indicate all'art. 2 della presente determinazione (massimo 15 punti);
- Capacità di analisi e risoluzione di problemi complessi e grado di apertura all'acquisizione di nuove competenze (massimo 5 punti);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Predisposizione al lavoro di gruppo e competenze organizzative (massimo 5 punti).

ART.10

Sulla base dell'esito dei colloqui di cui all'art.9 e della graduatoria di cui all'art.8, la Commissione di selezione procederà alla formulazione di una graduatoria di merito sommando i punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio individuale.

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione, a seguito della verifica della documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione prodotti dai candidati, comunicherà ai vincitori della graduatoria l'affidamento dell'incarico di componente del NVVIP.

Successivamente, la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale provvederà ad assegnare gli stessi al Nucleo Regionale di Valutazione operante presso il Centro regionale di Programmazione.

Ai dipendenti inseriti nel Nucleo Regionale di Valutazione è conservato il loro rapporto di lavoro con la relativa retribuzione. Saranno conferiti incarichi del tipo previsto dal CCRL vigente per attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni o attività di studio e ricerca.

In caso di mancata accettazione dell'incarico da parte dei candidati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, il Direttore del Centro Regionale di Programmazione procederà a proporre l'affidamento dell'incarico ai successivi candidati in ordine di graduatoria.

ART.11

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta dal candidato, deve essere redatta in carta semplice corredata dal curriculum personale, in duplice copia, sottoscritto e con apposita esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.

Non è necessario allegare la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione, che sarà richiesta successivamente ai candidati, prima della formalizzazione dell'eventuale incarico, per le dovute verifiche da parte dell'Amministrazione regionale.

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema di cui all'allegato "A" al presente avviso, devono essere inviate entro e non oltre il 15 settembre 2006, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli 88, 09123 Cagliari.

Nella busta chiusa contenente la domanda di partecipazione dovrà essere indicato "Selezione di n. 7 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna – Riservato ai dipendenti dell'Amministrazione regionale".

Il termine per la presentazione delle domande, ove coincida con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Le domande, in busta chiusa, potranno essere consegnate anche a mano entro i termini precedentemente stabiliti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre le ore dodici del decimo giorno successivo al termine di scadenza dell'avviso.

Cagliari,

Il Direttore

Dott. Giuseppe Manca

**Avviso di selezione per n.7 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici –
Riservato ai dipendenti dell'Amministrazione regionale**
Allegato A

- FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –(da produrre in carta semplice)

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Programmazione
Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli 88
09123 CAGLIARI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ (Prov.) _____ il _____ residente in _____
_____ via/piazza _____
n. _____

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per n.7 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui incorre colui che fornisce false dichiarazioni o produce documentazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero _____
- 2) di godere dei diritti civili e politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero di avere _____;
- 4) di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato e di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato;
- 5) di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialista del nuovo ordinamento, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia, in _____, conseguito presso l'Università _____ in data _____ con la votazione di _____/ _____;
- 6) di essere dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale;
- 7) di in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua inglese al livello B2, di cui allega copia, secondo i parametri di riferimento dell'Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d'Europa
- 7) che i dati e le informazioni riportati nell'allegato curriculum rispondono a verità.

Il/la sottoscritto/a... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
_____,
impegnandosi sin d'ora a comunicare le variazioni che dovessero sopravvenire.

Allega alla presente domanda il curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto e copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Acconsente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/2003 e s.m.i.

Firma

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E
AGROAMBIENTE

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 aprile 2006, n. 275

Approvazione del bando per la Misura E "Zone svantaggiate e zone soggette a vincolo ambientali" - anno 2006 del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Di approvare il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla misura E "Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali" per l'anno 2006, periodo d'impegno dal 01.05.2006 al 30.04.2007, riportato nell'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante.

Art. 2

Di aprire i termini per la presentazione delle domande di adesione alla misura E "Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali" per l'anno 2006, le quali devono essere presentate, presso il Servizio Territoriale dell'ERSAT Sardegna competente per territorio, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e fino alle ore 14,00 del 05.06.2006.

Art. 3

La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Omissis

Carboni

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 31 luglio 2006, n. 732

L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 34 e seguenti: istituzione delle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1

E' autorizzata l'istituzione della azienda Agri Turistico Venatoria denominata "S'Erulargiu" nell'agro di Olzai e Sarule, località "S'Erulargiu", della superficie di ettari 202, costituita dai terreni (fogli e mappali) di cui all'elenco allegato e delimitata nei confini come rappresentato nell'allegato planimetria che, ap-

positamente vidimati, fanno parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

L'autorizzazione è rilasciata al Signor Viridis Pietro in qualità di Imprenditore agricolo coltivatore diretto proprietario e conduttore dell'azienda Agricola "S'Erulargiu".

Art. 3

Nella predetta azienda Agri.Turistico-Venatoria è consentita l'immissione ed il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- pernice sarda;
- cinghiale (con le limitazioni Imposte nel parere di concerto dell'Assessorato Difesa Ambiente n. 24893 del 26.07.2006);
- lepre sarda;
- coniglio
- quaglia.
- Germano reale.

E' altresì consentita l'attività di addestramento cani.

Art. 4

All'azienda Agri-Turistico-Venatoria "S'Erulargiu" è attribuito il codice: AATVNU22. Tale codice dovrà essere riportato in maniera indelebile sui contrassegni di ogni animale allevato, siano essi anelli inamovibili, marchi auricolari e/o collari, tatuaggi, sui quali dovrà anche figurare il numero progressivo distinto per specie, fatta eccezione per il cinghiale già dotato di marchio aziendale ASL; per gli animali provenienti da allevamenti esterni autorizzati, varranno gli identificativi apposti dall'allevatore.

Art. 5

Nell'ambito dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale interno allegato al presente provvedimento e appositamente vidimato. E fatto obbligo al titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria di comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, le variazioni e gli aggiornamenti apportati al Regolamento aziendale interno, come pure le tariffe di ingresso e di prelievo per ciascun capo e specie di selvaggina abbattuta.

Art. 6

Nell'azienda Agri-Turistico-Venatoria è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria, senza limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata, non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 45 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regola-

mento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e dal calendario venatorio.

Art. 7

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria di realizzare il piano di investimenti secondo la tipologia dei lavori e il cronogramma esposto nella relazione a firma del progettista per agr. Giangiuseppe Cotzia e del richiedente Signor Virdis Pietro che, debitamente vidimata, fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 8

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad annotare in apposito Registro, vidimato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe d'età e relative date. Tale Registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica Amministrazione.

Art. 9

La presente autorizzazione ha durata decennale, fatte salve eventuali diverse destinazioni del territorio aziendale stabilite dal Piano Regionale Faunistico. La stessa è rinnovabile a richiesta del titolare. La sua scadenza coincide con il termine dell'annata venatoria 2015/2016. La sua richiesta di rinnovo deve essere presentata dal titolare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 10

E' fatto obbligo al titolare della autorizzazione:
- di comunicare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, prima di ogni im-

missione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda, la denominazione e l'ubicazione dell'allevamento dal quale provengono gli animali da immettere;

- di introdurre fin d'ora nel regolamento aziendale la specificazione che l'ulteriore somma, oltre la tariffa d'ingresso, da pagare per i capi abbattuti all'interno dell'azienda deve intendersi esclusivamente alle specie di cui è autorizzata l'immissione;

- di realizzare colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, etc.) per la selvaggina per l'estensione di almeno 0,5 ettari ogni 100 ettari, o porzioni di tale superficie non inferiore a 20 ettari;

- di tabellare il perimetro dell'azienda con appositi cartelli della dimensione di cm 25 x 33, sui quali deve figurare la scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria", ed a mantenere efficiente detta tabellazione;

- di assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda.

Art. 11

Per quanto non espressamente disposto con la presente autorizzazione, valgono le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e nella direttiva assessoriale del 15 luglio 1999 richiamata nelle premesse.

Art. 12

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed avrà efficacia a far data dal giorno successivo della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Orefice

RELAZIONE INTEGRATIVA

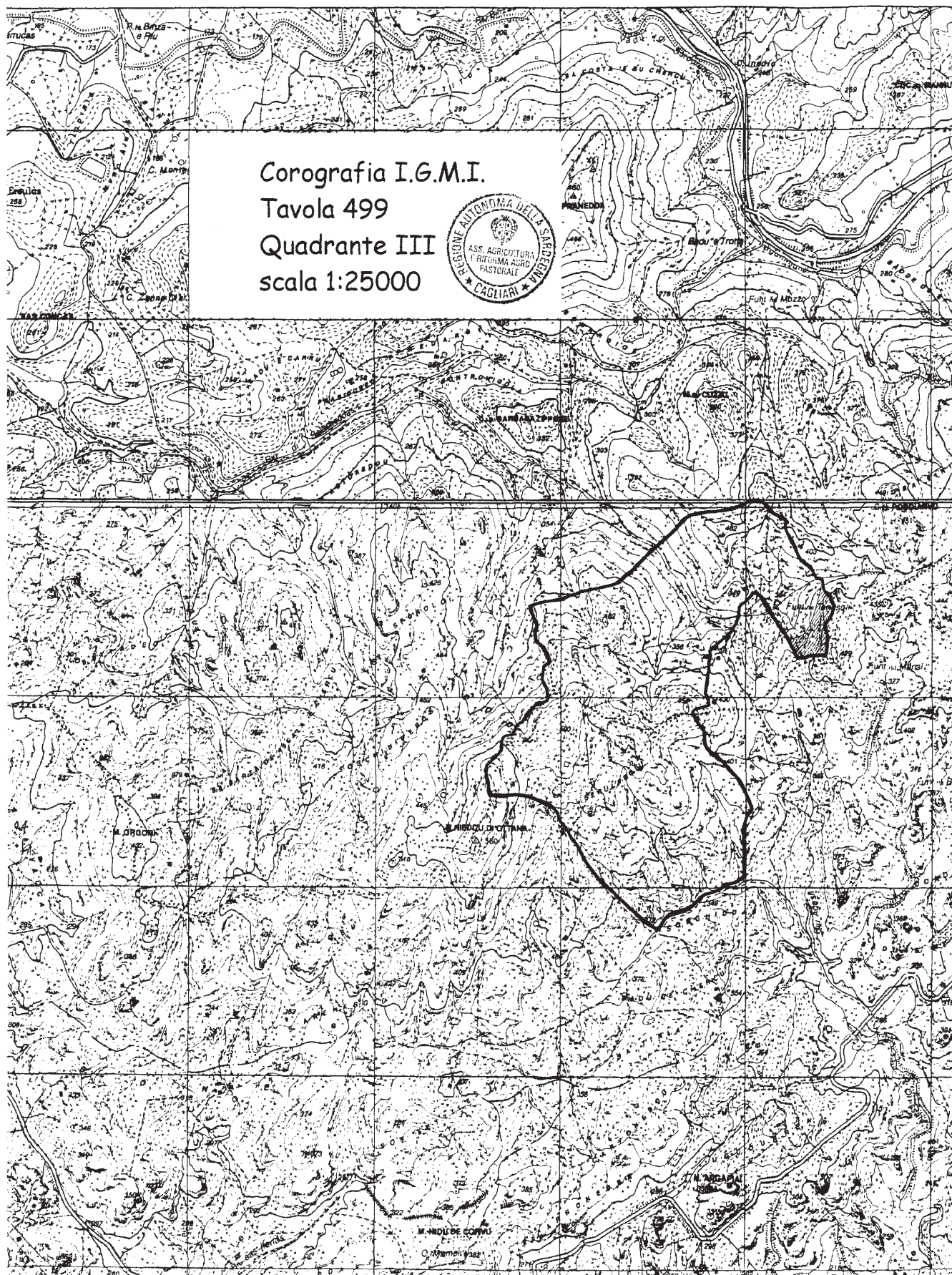
Con la presente si comunica e si rettifica che l'azienda proposta per l'intervento di costituzione di un'azienda agro turistico venatoria denominata "S'Erulargiu" inquadrata catastalmente tra i comuni di Olzai e Sarule confinante con l'autogestita di caccia "Gulana" in comune di Olzai.

Da un'attenta verifica catastale si evince che con la costituzione della suddetta azienda venatoria si va ad intercludere un appezzamento di libera caccia posizionato tra i mappali 30, 27 e l'autogestita "Gulana". Al fine di consentire l'accesso ai cacciatori nella suddetta area, si propone la costituzione di un corridoio di accesso. Tale corridoio avrà una larghezza tale da consentire una facile individuazione in campo ed un facile accesso, sarà realizzato all'interno del mappale 30 lungo il confine con "Gulana", esso sarà individuato dallo stesso muro a secco che fa da confine con il mappale 30 e chiudenda in rete metallica di altezza non inferiore a mt 1,20 con il posizionamento della regolare tabellazione come indicato da normativa.

A tal fine, l'azienda di nuova costituzione sarà ridimensionata come segue:

Comune	Foglio	Mappale	Sup. catastale	Sup. Azienda
Olzai	4	67	101,3648	101,3648
Olzai	4	68	0,0693	0,0693
Olzai	4	69	0,0167	0,0167
Olzai	4	70	0,0029	0,0029
Olzai	4	71	0,0201	0,0201
Olzai	4	72	0,0106	0,0106
Olzai	4	73	0,0102	0,0102
Sarule	22	19	30,4176	30,4176
Sarule	22	26	12,9880	12,9880
Sarule	22	30	19,4350	15,4350
Sarule	22	31	14,8720	14,8720
Sarule	22	32	13,0000	13,0000
Sarule	22	27	15,2170	15,2170
		TOT	207,4242	203,4242

Nuoro, martedì 2 maggio 2006



ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE DEI
DIRETTORI GENERALI 25 luglio 2006, n.
1035/III

**Costituzione del Tavolo di lavoro permanente per
l'attuazione del Programma d'Azione per la Zona Vul-
nerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adot-
tato con deliberazioni G. R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n.
14/17 del 04.04.2006.**

I Direttori Generali

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 152/99 che attribuisce
alle Regioni il compito di designare le zone vulnerabi-
li da nitrati da fonti agricole e definire e attuare i rela-
tivi Programmi d'azione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1/12 del 18.1.2005 con la quale viene designato come
Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola il terri-
torio del Comune di Arborea, definito nella carta con-
tenuta nell'allegato alla stessa Delibera;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.
4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006 con le
quali è stato approvato il Programma d'Azione per la
Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di
Arborea;

Vista in particolare, la D.G.R. n. 4/13 del
31.01.2006 nella quale viene dato mandato alle Dire-
zioni Generali degli Assessorati della Difesa
dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pa-
storale per la costituzione di un tavolo di lavoro perma-
nente, coordinato dai rappresentanti dei due Assessorati
competenti e formato dall'Ersat Sardegna, dalla Pro-
vincia di Oristano e dal PMP di Oristano - ARPAS;

Visto il decreto interassessoriale n. 22/III del
25.07.06 di istituzione dell'Organismo di Alta Sorve-
glianza sull'attuazione del Programma d'Azione;

Considerato che la nomina del Tavolo di lavoro
spetta al Direttore Generale dell'Ambiente e al Diret-
tore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pasto-
rale

Determinano

Art. 1

Il Tavolo di lavoro permanente previsto dalla Deli-
berazione della Giunta Regionale n. 4/13 del
31.1.2006, ai fini dell'attuazione del Programma
d'Azione per la Zona vulnerabile da nitrati di origine
agricola di Arborea, è così formato:

- Assessorato della Difesa dell'Ambiente
 - Direttore del Servizio Tutela delle Acque, Servi-
zio Idrico Integrato o un suo delegato;
- Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pa-
storale
 - Direttore del Servizio Sviluppo Locale e Agro-
ambiente o un suo delegato
 - Direttore del Servizio Produzioni o un suo dele-
gato
 - Responsabile Centro Zonale Ersat di Arborea

Provincia di Oristano

- Dott.ssa Mariella Obinu
- ARPAS - PMP di Oristano
- Dott.ssa Maria Rita Sotgiu.

Art. 2

Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 1 sarà coordi-
nato dai rappresentanti dei due Assessorati competen-
ti e dovrà svolgere la propria attività per tutta la durata
del Programma d'Azione.

Art. 3

Il Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico
Integrato svolgerà le funzioni di segreteria operativa
avvalendosi anche di personale appositamente sele-
zionato.

De Martini
Orefice

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

SERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 luglio 2006, n. 569/CS

**L.R. 29/98 "Tutela e valorizzazione dei centri stori-
ci". Aggiornamento Repertorio Regionale dei Centri
Storici.**

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-
tive norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.01.1977 n. 1;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modifi-
che e integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
829/P del 8/08/2005, con il quale all'ing. Marco Melis
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servi-
zio Aree urbane e centri storici;

Vista la L.R. 13.10.1998, n. 29, sulla tutela e valo-
rizzazione dei centri storici della Sardegna;

Visto il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica n. 1545/Ass del 21 ottobre
1998, con il quale è stato istituito il Repertorio regio-
nale dei Centri Storici;

Viste le istanze di inserimento nel Repertorio Re-
gionale dei Centri Storici presentate dai Comuni della
Sardegna;

Visto l'art. 3 della già citata L.R. 29/98, il quale
prevede l'aggiornamento del Repertorio Regionale
dei Centri Storici;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'aggior-
namento del sopraindicato Repertorio Regionale dei
Centri Storici;

Determina

Art. 1

E' aggiornato all'annualità 2006, come da allegato al presente provvedimento, il Repertorio Regionale dei Centri Storici.

Art. 2

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Melis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla
determinazione n° 569/CS del 31/07/06

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, n° 29
REPERTORIO REGIONALE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA

PROVINCIA CAGLIARI

1 ARMUNGIA	30 PULA
2 ASSEMINI	31 QUARTU SANT'ELENA
3 BALLAO	32 QUARTUCCIU
4 BARRALI	33 SADALI
5 BURCEI	34 SAMATZAI
6 CAGLIARI	35 SAN BASILIO
7 CAPOTERRA	36 SAN NICOLO' GERREI
8 CASTIADAS	37 SAN SPERATE
9 DECIMOPUTZU	38 SANT'ANDREA FRIUS
10 DOLIANOVA	39 SAN VITO
11 DONORI	40 SARROCH
12 ELMAS	41 SELARGIUS
13 ESCALAPLANO	42 SELEGAS
14 ESCOLCA	43 SENORBI'
15 GERGEI	44 SERDIANA
16 GUAMAGGIORE	45 SERRI
17 GUASILA	46 SETTIMO SAN PIETRO
18 ISILI	47 SEULO
19 MANDAS	48 SINNAI
20 MARACALAGONIS	49 SIURGUS DONIGALA
21 MONASTIR	50 SOLEMINIS
22 MURAUVERA	51 SUELLI
23 NURAGUS	52 TEULADA
24 NURALLAO	53 USSANA
25 NURAMINIS	54 UTA
26 NURRI	55 VILLANOVATULO
27 ORROLI	56 VILLASALTO
28 ORTACESUS	57 VILLASOR
29 PIMENTEL	58 VILLASPECIOSA

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

1 CALASETTA	8 PISCINAS
2 CARBONIA	9 PORTOSCUSO
3 CARLOFORTE	10 SANTADI
4 FLUMINIMAGGIORE	11 SANT'ANTIOCO
5 GONNESA	12 TRATALIAS
6 IGLESIAS	13 VILLAMASSARGIA
7 MUSEI	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla
determinazione n° 569/CS del 31/07/06

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

1 BARUMINI
2 COLLINAS
3 FURTEI
4 GENURI
5 GESTURI
6 GUSPINI
7 LAS PLASSAS
8 LUNAMATRONA
9 PABILLONIS
10 PAULI ARBAREI
11 SAMASSI
12 SAN GAVINO MONREALE

13 SANLURI
14 SARDARA
15 SEGARIU
16 SERRAMANNA
17 SERRENTI
18 TUILI
19 TURRI
20 USSARAMANNA
21 VILLACIDRO
22 VILLAMAR
23 VILLANOVAFORRU
24 VILLANOVAFRANCA

PROVINCIA NUORO

1 ARITZO
2 ATZARA
3 AUSTIS
4 BELVI'
5 BITTI
6 BOLOTANA
7 BORORE
8 BORTIGALI
9 DESULO
10 DORGALI
11 DUALCHI
12 FONNI
13 GADONI
14 GALTELLI'
15 GAVOI
16 IRGOLI
17 LEI
18 LOCULI
19 LODE'
20 LODINE
21 MACOMER
22 MAMOIADA
23 MEANA SARDO

24 NORAGUGUME
25 NUORO
26 OLIENA
27 OLLOLAI
28 OLZAI
29 ONANI
30 ONIFAI
31 ONIFERI
32 ORANI
33 ORGOSOLO
34 OROSEI
35 OROTELLI
36 ORTUERI
37 ORUNE
38 OSIDDA
39 OTTANA
40 OVODDA
41 POSADA
42 SILANUS
43 SINISCOLA
44 SORGONO
45 TIANA
46 TONARA

PROVINCIA OGLIASTRA

1 ARZANA
2 BARISARDO
3 BAUNEI
4 ELINI
5 GIRASOLE
6 ILBONO
7 JERZU
8 LANUSEI
9 LOCERI
10 LOTZORAI
11 OSINI

12 PERDASDEFOGU
13 SEUI
14 TALANA
15 TERTENIA
16 TORTOLI'
17 TRIEI
18 ULASSAI
19 URZULEI
20 USSASSAI
21 VILLAGRANDE STRISAILI

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla
determinazione n° 569/CS del 31/07/06

PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

1 AGGIUS	10 GOLFO ARANCI
2 AGLIENTU	11 LA MADDALENA
3 ALA' DEI SARDI	12 LUOGOSANTO
4 ARZACHENA	13 LURAS
5 BADESI	14 OLBIA
6 BERCHIDDA	15 OSCHIRI
7 BUDDUSO'	16 SANTA TERESA GALLURA
8 BUDONI	17 TEMPIO PAUSANIA
9 CALANGIANUS	18 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

PROVINCIA ORISTANO

1 AIDOMAGGIORE	35 NURECI
2 ALBAGIARA	36 OLLASTRA
3 ALES	37 ORISTANO
4 ARDAULI	38 PAU
5 ASSOLO	39 PAULILATINO
6 ASUNI	40 POMPU
7 BARADILI	41 RIOLA SARDO
8 BARATILI SAN PIETRO	42 SAGAMA
9 BARESSA	43 SAMUGHEO
10 BIDONI'	44 SAN NICOLO' D'ARCIDANO
11 BONARCADO	45 SAN VERO MILIS
12 BOSA	46 SANTU LUSSURGIU
13 BUSACHI	47 SCANO MONTIFERRO
14 CABRAS	48 SEDILO
15 CUGLIERI	49 SENEGHE
16 CURCURIS	50 SENIS
17 FLUSSIO	51 SENNARIOLO
18 FORDONGIANUS	52 SIAMANNA
19 GENONI	53 SIAPICCIA
20 GHILARZA	54 SIMALA
21 GONNOSCODINA	55 SINI
22 GONNOSNO'	56 SODDI
23 GONNOSTRAMATZA	57 SOLARUSSA
24 LACONI	58 TADASUNI
25 MILIS	59 TERRALBA
26 MODOLO	60 TINNURA
27 MOGORELLA	61 TRESNURAGHES
28 MONTRESTA	62 ULA' TIRSO
29 MORGONGIORI	63 USELLUS
30 NARBOLIA	64 VILLA SANT'ANTONIO
31 NEONELI	65 VILLA VERDE
32 NORBELLO	66 VILLAUROBANA
33 NUGHEDU SANTA VITTORIA	67 ZERFALIU
34 NURACHI	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla
determinazione n° 569/CS del 31/07/06

PROVINCIA SASSARI

1 ALGHERO	31 MORES
2 ANELA	32 MUROS
3 ARDARA	33 NUGHEDU DI SAN NICOLO'
4 BANARI	34 NULE
5 BENETUTTI	35 NULVI
6 BESSUDE	36 OLMEDO
7 BONNANARO	37 OSILO
8 BONO	38 OSSI
9 BONORVA	39 OZIERI
10 BORUTTA	40 PADRIA
11 BOTTIDDA	41 PATTADA
12 BULTEI	42 PERFUGAS
13 BULZI	43 PLOAGHE
14 BURGOS	44 PORTO TORRES
15 CARGEGHE	45 POZZOMAGGIORE
16 CASTELSARDO	46 PUTIFIGARI
17 CHIARAMONTI	47 ROMANA
18 CODRONGIANOS	48 SASSARI
19 COSSOINE	49 SEDINI
20 ERULA	50 SEMESTENE
21 ESPORLATU	51 SENNORI
22 FLORINAS	52 SORSO
23 GIAVE	53 STINTINO
24 ILLORAI	54 THIESI
25 ITTIREDDU	55 TISSI
26 ITTIRI	56 TORRALBA
27 LAERRU	57 TULA
28 MARA	58 URI
29 MARTIS	59 USINI
30 MONTELEONE ROCCA DORIA	60 VILLANOVA MONTELEONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla
determinazione n° 569/CS del 31/07/06

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N° 29

**QUADRO GENERALE DEL REPERTORIO REGIONALE DEI CENTRI STORICI
AGGIORNATO AL 10/07/2006**

	NUMERO COMUNI INSERITI NEL REPERTORIO
CAGLIARI	58
CARBONIA-IGLESIAS	13
MEDIO CAMPIDANO	24
NUORO	46
OGLIASTRA	21
OLBIA - TEMPIO	18
ORISTANO	67
SASSARI	60
TOTALE	307

**REPERTORIO REGIONALE DEI CENTRI STORICI
DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICADIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIASERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 4 agosto 2006, n. 589/CS**L.R. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”. Approvazione Bando “Domos - invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.**

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.01.1977 n. 1;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 829/P del 8/08/2005, con il quale all’ing. Marco Melis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Aree urbane e centri storici;

Vista la L.R. 13.10.1998, n. 29, sulla tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1545/Ass del 21 ottobre 1998, con il quale è stato istituito il Repertorio regionale dei Centri Storici;

Vista la determinazione n. 569/CS del 31 luglio 2006 con la quale è stato aggiornato il Repertorio Regionale dei Centri Storici;

Vista la L.R. 2/2006 con la quale sono stati stanziati, sul capitolo 04214, Euro 15.000.000,00 da destinare esclusivamente per gli interventi di recupero primario dei centri storici, come previsto al 4° comma dell’art. 2 della L.R. 1/2006;

Considerato che nello stanziamento di cui sopra con determinazione del Direttore Generale n. 820 del 30.12.2004, sono stati destinati Euro 1.065.801,46 per la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici, come previsto dall’art. 18, comma 8 della L.R. 29/04/03 n. 3;

Considerato altresì che una ulteriore quota del medesimo stanziamento dovrà essere destinata per gli interventi di recupero primario al Comune di La Maddalena, a seguito di sentenza del T.A.R. Sardegna n. 88/2005, per un importo pari ad Euro 344.400,00;

Ritenuto pertanto che l’importo risultante da destinare al suddetto bando “Domos” ammonta ad Euro 13.589.798,54;

Visto lo schema del bando “Domos - invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”, corredato da tutti gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

Determina

Art. 1

E’ approvato per l’annualità 2006, come da allegato al presente provvedimento, il Bando “Domos”, in-

vito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna.

Art. 2

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3

La versione integrale del bando “DOMOS - invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna” e dei suoi

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Melis

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 2 agosto 2006, n. 820

Concorso per l’ammissione al corso per la formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2006/2009: costituzione delle commissioni - art. 29 comma 1 d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successiva modifica d. lgs. 8 luglio 2003, n. 277/03, - art. 4 D.M. Sanità 7 marzo 2006.

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D. Lgs. del 17 agosto 1999 n. 368 e successiva modifica D. Lgs. n. 277/03, concernente “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visto il D.M. Salute del 7 marzo 2006, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2006 inerente i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

Vista la propria determinazione n. 109 del 21 febbraio 2006, All. A, pubblicata in forma integrale nel B.U.R.A.S. n. 8 del 7 marzo 2006, e per estratto nella G.U. n. 44 del 13.06.2006 4° serie speciale, con la quale è stato indetto il “Bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2006-2009”, che verrà espletato in data 20 settembre 2006;

Visti gli art. 29 comma 1 del D. Lgv. del 17 agosto 1999 n. 368, e successiva modifica D. Lgs. 8 Luglio 2003 n. 277, che stabilisce la composizione della commissione d’esame, l’art. 4 comma 5 del Bando di concorso di cui alla sopracitata determinazione, e l’art. 4 del DMS del 7 marzo 2006, che prevede, oltre la composizione della Commissione, l’assegnazione del numero massimo di 250 candidati e non meno di 100 per ogni commissione;

Stabilito che con determinazione n. 667 del 13 Giugno 2006, del direttore del II Servizio, sono am-

messi alla prova d'esame n. 354 candidati su n. 365 domande pervenute, undici domande sono escluse in quanto non in regola, e pertanto occorre procedere alla nomina di due Commissioni d'esame per l'ammissione al corso di formazione in argomento, ai sensi della normativa più sopra citata;

Atteso che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgv. n. 368 del 17/08/99, e successiva modifica, la Commissione esaminatrice deve essere composta dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi del Capoluogo di Regione o da un suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna, da un medico di medicina generale, da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario;

Viste le designazioni pervenute dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Capoluogo di Regione - Cagliari

Determina

Art. 1

Per quanto descritto nelle premesse e, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, e successiva modifica D. Lgv. 8 Luglio 2003 n. 277, dell'art. 4 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, dell'art. 4 All. A della propria Determinazione n. 109 del 21 febbraio 2006, del sono costituite due Commissioni Regionali esaminatrici nel concorso per l'ammissione al corso per la formazione specifica in medicina generale, triennio 2006-2009 con la seguente composizione:

Prima Commissione

Presidente Titolare: 1) Dott. Raimondo Ibba - Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della città Capoluogo di Regione

Supplente: Dott. Luigi Arru - Presidente dell'Ordine dei Medici di Nuoro

Componente Titolare: Dott. Paolo Valle - Medico di Medicina Generale SSN

ASL n. 8 Cagliari.

Supplente: Dott. Raffaele Ignazio Matta - Medico di Medicina Generale SSN

ASL n. 8 Cagliari.

Componente Titolare: Dott. Paolo Congiu - Primario Medicina Interna - ASL. n. 8 - Osp.le SS Trinità - Cagliari

Supplente: Dott. Giorgio La Nasa - Primario di Medicina Interna ASL n. 8

Segretaria Titolare: Sig. ra Luisa Mocco - Funzionario Amministrativo Regionale Ass.to Igiene e Sanità e Ass.za Sociale - Cagliari

Supplente: Sig.ra Serafina Sanna - Funzionario Amministrativo Regionale Ass.to Igiene e Sanità e Ass.za Sociale - Cagliari

Seconda Commissione

Presidente Titolare: Dott. Antonio Luigi Sulis - Presidente dell'Ordine dei Medici di Oristano

Supplente: Dott. Agostino Sussarellu - Presidente dell'Ordine dei Medici di Sassari.

Componente Titolare: Dott.ssa Chiara Musio - Medico di Medicina Generale ASL n. 1 Sassari

Supplente: Dott. Stefano Siddi - Medico di Medicina Generale ASL. n. 5 Oristano

Componente Titolare: Dott. Giampaolo Pilleri - Primario di Medicina Interna Azienda Ospedaliera Brotzu - Cagliari

Supplente: Dr. Pietro Tardiola - Primario Medicina Interna Osp.le San Gavino - ASL n. 6

Segretario Titolare: Sig.ra Donatella Cossu - Funzionario Amministrativo Regionale Ass.to Igiene e Sanità e Ass.za Sociale - Cagliari

Supplente: Dott.ssa Elisa Pinna - Funzionario Amministrativo Regionale Ass.to Igiene e Sanità e Ass.za Sociale - Cagliari

Art. 2

I candidati ammessi a sostenere la prova sono assegnati alle due Commissioni, secondo l'elenco della determinazione n. 667 del 13 giugno 2006, come appresso indicato:

1° Commissione: candidati dal n. 1 Abis Marcella al n. 250 Piras Daniela

2° Commissione: candidati dal n. 251 Piras Francesca al n. 354 Ziri Maria

Le Commissioni saranno supportate nell'espletamento delle fasi preliminari del concorso, e per la sorveglianza in aula, da personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e della assistenza sociale, nominato con apposita determinazione del direttore del secondo servizio sentita la disponibilità degli interessati. Con la medesima determinazione saranno individuati due sorveglianti esterni della Cooperativa vigilanza Sardegna.

Art. 3

La 1° Commissione costituirà la Commissione per l'esame finale integrata secondo le indicazioni dell'art. 29 D. Lgs. 368/99 e modifica.

Art. 4

Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 6 comma 5 dell'All. A Bando di concorso - LR 27/87 e successiva modifica LR 22/99 -, ed alla imputazione della conseguente spesa sui Fondi SSN del Bilancio Regionale UPB S12.026 Capitolo 12075.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e nel sito Internet della Regione.

Girau

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI - OLBIA/TEMPIO - NUORO - OGLIASTRA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 25 luglio 2006, n. 69/FP SS-NU

Esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio in caso di temporanea assenza del titolare.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Determina
Art. 1

In caso di assenza del Titolare le funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza così come di seguito indicato:

Funzionario	Matricola	CAT	Anzianità di servizio nella fascia
Deriu Mimma	020108	D3	Anni 30 mesi 01 gg. 00
Ezza Salvatore	190050	D3	Anni 26 mesi 09 gg. 16
Tanda Margherita	001775	D3	Anni 25 mesi 04 gg. 21
Wickstrom Ann-Lis	001779	D3	Anni 24 mesi 05 gg. 11
Pintus Giuseppina	230078	D3	Anni 22 mesi 02 gg. 20

Art. 2

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, nell'esercizio delle funzioni sostitutive il funzionario firmerà i relativi atti con la dicitura "per il Direttore del Servizio".

Il concreto esercizio delle funzioni sostitutive dovrà essere partecipato tempestivamente al Direttore temporaneamente assente;

Art. 3

E' disposta la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Mura

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEL SISTEMA
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 1 agosto 2006, n. 2211/F.P.

Avviso Pubblico per l'adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali. POR Sardegna 2000/2006 - Azione Sviluppare - Annualità 2000/2003 Asse IV Misura 4.6 - Annualità 2004/2006 Asse III Misura 3.16. Approvazione atti Nucleo di Valutazione ed ammissione al finanziamento dei progetti formativi trasmessi tra il 06.04.2006 e il 07.04.2006 - Termine di chiusura della procedura a sportello.

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale n. 845 del 21.12.1978;

Vista la Legge Regionale n. 47 del 01.06.1979 concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in Sardegna" e relativo Regolamento di attuazione;

Visto il D.P.G.R. n. 172 del 13.11.1986 che approva il Regolamento di attuazione degli artt. 22, 16, 18 e 28 della suindicata L.R. n. 47/1979;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 868/P del 16.08.2005 con cui si attribuiscono al Dott. Antonio Mascia le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale presso la Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2006 recante le "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione - Legge Finanziaria 2006";

Vista la Legge Regionale n. 2 del 24.02.2006 recante "Bilancio di Previsione per l'anno 2006 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2006/2008";

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1874/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il Q.C.S. 2000/2006 per le Regioni Italiane - Obiettivo 1;

Visto il P.O.R. Sardegna 2000/2006 e il relativo Complemento di Programmazione;

Visto l'avviso pubblico per l'adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali, con apertura dei termini, per la presentazione delle proposte formative, decorrente dal 30.06.2005 mediante procedura a sportello;

Vista la determinazione n. 2320/F.P. del 26.07.2005, rettificata con la successiva determinazione n. 3515/F.P. del 28.11.2005, con cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la selezione dei progetti formativi presentati in attuazione del suindicato avviso pubblico di selezione;

Vista la determinazione n. 655/F.P. del 24/03/2006 che disciplina la chiusura della procedura a sportello;

Viste le determinazioni n. 1727/F.P. del 23/06/2006 e n. 2019/F.P. del 17.07.2006 con le quali, a conclusione delle istruttorie effettuate dal personale del Settore Programmazione della Formazione finanziata dall'U.E., sono stati ammessi a valutazione n. 12 progetti formativi trasmessi tra il 06.04.2006 e il 07.04.2006 - Termine di chiusura della procedura a sportello;

Visti i verbali del 27 e del 28 luglio 2006 trasmessi dal Presidente del Nucleo in data 28.07.06 relativi alle sedute del Nucleo di Valutazione concernenti l'istruttoria dei progetti formativi trasmessi tra il 06.04.2006 e il 07.04.2006, con allegate le schede di valutazione di ciascun progetto ammesso a valutazione e un quadro riepilogativo di tutti i progetti esaminati;

Tenuto conto dei predetti atti redatti dal Nucleo di Valutazione, si dispone l'ammissione diretta al finanziamento del progetto presentato dall'Agenzia Formativa CRFPA, contraddistinto dal n. 1 del 06.04.06 ore 17.58 valutato con punteggio di 89/100, in conformità all'art. 12 dell'avviso pubblico di selezione.

Considerato che il bando prevede espressamente che, ai fini del rispetto delle norme a tutela della concorrenza in base all'art. 87 del Trattato dell'Unione Europea e a quanto disposto dal Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna 2000-2006, le aziende coinvolte devono essere in regola con la norma "de minimis" (Reg. CE 69/2001);

Ritenuto pertanto, necessario che il Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della F.P. proceda ad accertare l'osservanza del Regolamento CE n. 69/2001, prima della stipula della convenzione, ferma restando la possibilità di rimodulare il progetto e i preventivi al fine di rispettare il massimale previsto dalla normativa comunitaria;

Visto l'importo complessivo del suindicato progetto formativo ammesso al finanziamento, pari ad euro 114.428,00 a valere sul totale delle risorse previste dall'art. 9 dell'avviso pubblico di selezione - cap. 10221 (85% del finanziamento) e cap. 10186 (15% del finanziamento) del Bilancio 2006 della Regione Sardegna (in conto competenza o in conto residui, in base alle disponibilità del Bilancio);

Considerati sempre i predetti atti redatti dal Nucleo di Valutazione e tenuto conto delle prescrizioni dell'avviso di selezione, saranno oggetto di successivo finanziamento, in base alle risorse disponibili, i n. 10 progetti formativi che hanno ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 80/100, meglio identificati nella scheda "Allegato A" alla presente determinazione;

Accertato che non sarà ammesso definitivamente al finanziamento il progetto formativo presentato dall'agenzia formativa IRIAPA Sardegna contraddistinto dal n. 10 trasmesso in data 07/04/2006 alle ore 12.33, che ha ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio inferiore a 60/100, ovvero 41/100;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione degli atti elaborati e trasmessi dall'istituto Nucleo di Valutazione;

Assume la seguente

Determinazione

Art. 1

Si approvano gli atti elaborati dal Nucleo di Valutazione, a firma del Presidente, relativi alle 12 proposte formative trasmesse tra il 06.04.2006 e il 07.04.2006 - a valere sull'avviso di selezione per l'adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - POR Sardegna 2000/2006 - Azione Sviluppare - Annualità 2000/2003 Asse IV Misura 4.6 - Annualità 2004/2006 Asse III Misura 3.16.

Art. 2

A conclusione dell'attività valutativa compiuta dall'istituto Nucleo si dispone l'ammissione diretta al finanziamento del progetto presentato dall'Agenzia For-

mativa CRFPA, contraddistinto dal n. 1 del 06.04.06 ore 17.58 valutato con punteggio di 89/100, in conformità al disposto dell'art. 12 dell'avviso pubblico di selezione. Il finanziamento è comunque subordinato al rispetto del massimale previsto dal Regolamento CE n. 69/2001. Il Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale dovrà procedere, prima della stipula della convenzione, a effettuare gli accertamenti necessari; altresì, al fine di rispettare il massimale previsto dalla normativa comunitaria, gli uffici competenti potranno contattare le Agenzie Formative interessate per concordare una rimodulazione del preventivo e del progetto ai fini dell'affidamento definitivo.

Art. 3

Tenuto conto dei predetti atti redatti dal Nucleo di Valutazione e delle prescrizioni contenuto nell'avviso di selezione, saranno oggetto di finanziamento successivo, in base alle risorse disponibili, n. 10 progetti formativi, che hanno conseguito, in sede di valutazione tecnica, un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 80/100, meglio identificati nella scheda "Allegato A" alla presente determinazione.

Art. 4

Il progetto formativo ammesso al finanziamento, per l'importo pari ad Euro 114.428,00 troverà copertura finanziaria sul totale delle risorse espressamente indicate dall'art. 9 dell'avviso pubblico di selezione (in conto competenza o in conto residui, in base alle disponibilità del Bilancio 2006 della Regione Autonoma della Sardegna);

U.P.B. S10038 cap. 10221 - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 1350 - Euro 97.263,80 (diconsi euro novantasettemiladuecentosessantatre/80) - 85% finanziamento U.E. e Stato;

U.P.B. S10035 cap. 10186 - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 1350 - Euro 17.164,20 (diconsi euro diciassettemilacentosessantaquattro/20) -15% del finanziamento a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Sulla base dei medesimi atti redatti dal Nucleo, non sarà ammesso definitivamente al finanziamento il progetto formativo presentato dall'Agenzia Formativa IRIAPA Sardegna contraddistinto dal n. 10 trasmesso in data 07/04/2006 alle ore 12.33, che ha ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio inferiore a 60/100 ovvero 41/100.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell'art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia

POR SARDEGNA 2000-2006 ANNUALITÀ 2000 - 2003
ASSE IV MISURA 4.6 ANNUALITÀ 2004 - 2006 ASSE III MISURA 3.16 AZIONE SVILUPPARE
FORMAZIONE CONTINUA
ALLEGATO "A": PROGETTI VALUTATI CON PUNTEGGIO COMPRESO TRA 60 E 79

Prog. n.	Data	ORE	Agenzia Formativa	Aziendale in raccordo	Titolo Progetto	Pt.	Importo
1	07/04/06	8.43	Enaip Sardegna	Casa di Cura Sant'Antonio S.p.A.	Comunicazione e privacy	75	71.615,00
2	07/04/06	8.44	Enaip Sardegna	Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A.	Comunicazione e privacy	73	69.625,00
3	07/04/06	11.01	ECIPA Sardegna	Piccini Picciò Di Farris Stefania, Che Meraviglia! Cooperativa Sociale, Asilo Nido - Baby Parking "Le Coccole" di Cucca Antonella.	Percorso di aggiornamento professionale delle competenze per gli operatori dei servizi per l'infanzia.	66	56.700,00
4	07/04/06	12.13	Enaip Sardegna	Imma S.p.A.	Conduttore Generatori di vapore	70	35.000,00
5	07/04/06	12.26	I.R.I.A.P.A.	O.A.M.I. Oper assistenza Malati Impediti	Adeguamento delle competenze degli occupati presso l'O.A.M.I. sez Sardegna	63	26.325,00
6	07/04/06	12.28	I.R.I.A.P.A.	EXFOR EXPERIENCE & FORMATION; Istituto di Vigilanza Executive Soc. Coop;	Adeguamento delle competenze degli occupati nell'azienda Executive	64	99.360,00
7	07/04/06	12.30	I.R.I.A.P.A.	Mura Prefabbricati srl; Steel srl	Adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende Mura Prefabbricati srl e Steel srl	61	32.400,00
8	07/04/06	12.31	I.R.I.A.P.A.	Centro Studi Athena Soc. Coop; Delta Communication srl	Adeguamento delle competenze degli occupati presso l'azienda Delta Communications srl	64	45.630,00
9	07/04/06	12.32	I.R.I.A.P.A.	Tavolara Soc. Coop. a r.l.	Adeguamento delle competenze degli occupati nell'azienda	64	54.000,00
17	07/04/06	12.52	ISOGEA	CEN.FO.T.ART. "Centro Formazione Tecniche Artistiche", Soc. Coop. Radio Taxi Quattro Mori a r.l.	Corso di specializzazione per tassisti	68	283.257,00

Mascia

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 540

Ditta Sardabus di Addis Francesco - Badesi - Li Junchi. Concessione autolinea a contratto Badesi - Li Junchi.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con propria determinazione n. 540 del 27 luglio 2006, ha concesso alla ditta Sardabus di Addis Francesco, con sede in Badesi via Nazionale n. 46; l'esercizio dell'autolinea a contratto Badesi - Li Junchi commissionata dal Comune di Badesi, che ne assume gli oneri.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 542

Concessione autolinea a contratto "Navetta Sorso". Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con determinazione n. 542 del 27 luglio 2006, ha concesso all'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari ex art. 25 Legge 142/90, Via Caniga n. 5, l'esercizio dell'autolinea a contratto "Navetta Sorso".

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 543

Variazione programma d'esercizio dell'autolinea urbana linea PN - "Predda Niedda" n. 21. Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con determinazione n. 543 del 27 luglio 2006, ha autorizzato l'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari ex art. 25 Legge 142/90, Via Caniga n. 5, a variare il programma d'esercizio dell'autolinea urbana Linea PN - "Predda Niedda" n. 21.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA'

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 luglio 2006, n. 544

Variazione programma d'esercizio dell'autolinea urbana linea LP - "Li Punti" n. 18. Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con determinazione n. 544 del 27 luglio 2006, ha autorizzato l'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari ex art. 25 Legge

142/90, Via Caniga n. 5, a variare il programma d'esercizio dell'autolinea urbana Linea LP - "Li Punti" n. 18.

Ferrari

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO
E COMMERCIO
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 19 aprile 2006, n. 1335

L.R. 13/1988. Decadenza agenzia di Viaggi e turismo "Intorno al Mondo".

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

E' dichiarata decaduta, l'autorizzazione regionale di cui al Decreto Assessoriale n. 20 del 11.01.1989 con il quale l'agenzia di viaggio e turismo denominata "Intorno al mondo", con sede in Cagliari, via Sonnino n. 59, e con la titolarità del Sig. Dedoni Giulio, è stata iscritta al n. 13 del Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo, ed autorizzata all'esercizio dell'attività ed apertura al pubblico.

Art. 2

E' disposta la cancellazione dell'agenzia di viaggio e turismo "Intorno al mondo", dal Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Omissis

Marras

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO
E COMMERCIO
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 10 luglio 2006, n. 2468

L.R. 13/1988. Declaratoria di decadenza dell'Agenzia di viaggi e turismo "Pret a Partir" - Quartu S. Elena.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

È dichiarata decaduta, ai sensi della L.R. 13/1988, art. 23, comma 1, lett. B5, l'autorizzazione regionale (Decreto Assessoriale n. 34 del 11.01.1989) con la quale l'agenzia di viaggio e turismo denominata "Pret a Partir", con sede in Quartu S. Elena, è stata iscritta al n. 28 del Registro regionale delle Agenzie di viaggio e turismo ed autorizzata per l'apertura e l'esercizio. È altresì dichiarata decaduta, ai sensi della L.R. 13/1988, art. 23, comma 1, lett. B5, l'autorizzazione regionale alla voltura di titolarità (Determinazione n.

508 del 09.06.2004 del Direttore del Servizio Promozione e Supporto dell'Attività Turistica) della medesima agenzia, a favore del sig. Franco Turco.

Art. 2

E' disposta la cancellazione dell'agenzia di viaggio e turismo "Pret a Partir", dal Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 3

Omissis

Marras

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Avviso di reclutamento

Il Consiglio Regionale, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico di cui ai decreti del Presidente del Consiglio Regionale n. 316 del 26 febbraio 2003 e n. 83 del 1° luglio 2005, deve predisporre una graduatoria dalla quale attingere candidati da sottoporre a prova selettiva per l'eventuale assunzione a tempo determinato, per periodi di sei mesi, nel IV livello funzionale retributivo dei ruoli del personale, di 10 funzionari consiliari.

A tal fine e secondo le direttive date dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 81 in data 04/08/2006, si precisa che non potrà essere incluso nella predetta graduatoria chi abbia presentato domanda per partecipare al suddetto concorso pubblico.

Le domande per essere inclusi nella graduatoria citata, indirizzate al Segretario generale del Consiglio Regionale della Sardegna, devono essere spedite, a pena di inammissibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna: a tali fini fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente.

Non saranno accettate domande presentate direttamente presso gli Uffici del Consiglio.

Il candidato deve apporre la propria firma in calce alla domanda.

Non si terrà conto delle domande non sottoscritte dal candidato, nonché di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine di quaranta giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

L'Amministrazione consiliare non assume alcuna responsabilità né per la mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda stessa, dovute a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

- di non aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione di 10 funzionari consiliari, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio n. 316 del 26 febbraio 2003, modificato con Decreto n. 83 del 1° luglio 2005;

- di essere maggiorenni;
- di essere cittadini italiani;
- di essere in possesso di diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Statistiche, ed equipollenti;
- il voto di laurea riportato, eventualmente specificando se con lode e/o con dignità di stampa;
- gli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego assolti o in corso, anche a tempo determinato e purché non si siano conclusi per demerito, nonché la loro durata;
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego, intesa, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art. 16 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come assenza di difetti o imperfezioni che implicino inidoneità alle mansioni specifiche;

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente in materia, l'Amministrazione consiliare al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso.

Tutte le predette dichiarazioni dovranno essere fatte esplicitamente e sottoscritte; esse avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e ad esse dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti o la sua mancata dichiarazione, nonché l'inosservanza della forma in cui tali dichiarazioni devono essere rese, comporterà l'esclusione dalla valutazione degli altri eventuali requisiti e dall'inserimento nella graduatoria medesima.

Alla votazione conseguita nel titolo di studio è attribuito un punteggio fino ad un massimo di quattro punti. Il punteggio sarà così attribuito:

VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
da 66 a 99	0,50
da 100 a 102	1
da 103 a 105	1,50
da 106 a 109	2,50
110	3,50
110 e lode e/o dignità di stampa	4

Per ciascun servizio di nove mesi, prestato a tempo indeterminato, e per ciascun periodo di novanta giorni, prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, sono attribuiti, in aggiunta, 0,50 punti, fino ad un massimo di sei punti.

All'eventuale prova selettiva sarà ammesso un numero di 50 candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base di quanto indicato più sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire, come previsto dall'art. 15 quinquies del Regolamento del personale consiliare.

La prova selettiva dovrà essere svolta in forma scritta e consisterà in un elaborato in materia di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale ed all'ordinamento dell'Unione europea, da svolgersi nel tempo di otto ore.

Per la valutazione della prova la commissione dispone di 30 punti, essa si intende superata qualora il candidato riporti una valutazione eguale o superiore ai 24/30.

La graduatoria di merito sarà formata sommando al punteggio relativo ai titoli di ammissione, il punteggio conseguito nella prova selettiva.

La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti professionali già dichiarati nella domanda, dovrà avvenire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, commi V, VI e VII della legge n. 444 in data 22 agosto 1985, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina.

L'Amministrazione consiliare si riserva di sottoporre in qualsiasi momento i candidati a visita medica di accertamento dell'idoneità fisica all'impiego da parte di struttura medica di sua fiducia.

Il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza del periodo di sei mesi.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non è ammissibile proroga o rinnovo del contratto a termine.

Al personale assunto a tempo determinato si applica, in quanto compatibile, la normativa di cui al Regolamento del personale consiliare e compete il trattamento iniziale del IV livello funzionale retributivo del personale consiliare.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio sarà nominata la commissione che attenderà all'espletamento della prova selettiva. La commissione sarà presieduta da un referendario dirigente e di essa faranno parte due dipendenti consiliari inquadrati almeno nel IV livello funzionale retributivo.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del Servizio personale inquadrato nel V ovvero nel IV livello funzionale retributivo.

Il Segretario Generale ff
Dott. Giuseppe Caboni

PARTE SECONDA

COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO
GOVERNATIVO 31 luglio 2006, n. 436

Ordinanza n. 382 del 30.12.2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena. Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Gallura Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Il Sub-Commissario Governativo

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art

5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24.02.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28.06.1995;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196 del 12.04.2002 - artt. 13 e 14;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14.12.2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale Commissario Delegato per l'emergenza idrica fino al 31.12.2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale di interventi per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255/01, è ricompreso l'intervento "Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite" da realizzarsi a cura del Consorzio di Bonifica della Gallura per un importo di Euro 2.065.827,59;

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	Euro 450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	Euro 282.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena;	Euro 243.000,00
Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso "B" e "T" e sostituzioni tratte di condotte fatiscenti	Euro 1.090.827,59

Atteso che con ordinanza n. 382 del 30.12.2003 è stato approvato il progetto dei lavori: "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena", e ne è stata affidata al Consorzio di Bonifica della Gallura l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di Euro 450.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori

A1) Lavori a base d'asta Euro 308.112,93

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro 6.224,07

Euro 314.337,00

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne	
B1) Spese generali	Euro 40.863,81
B2) I.V.A.	Euro 71.040,16
B3) Allaccio ENEL	Euro 3.672,62
B4) Espropri	Euro 10.720,70
B5) Imprevisti	Euro 9.365,71
	Euro 135.663,00
Totale	Euro 450.000,00

Atteso che con Ordinanza n. 405 del 8.09.2004, in relazione alle economie derivanti dal ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena" è stato rimodulato come segue:

A) Lavori	
A1) Lavori	Euro 267.626,89
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 6.224,07
	Euro 273.850,96

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne	
B1) Spese generali	Euro 40.863,81
B2) I.V.A.	Euro 62.942,95
B3) Allaccio ENEL	Euro 3.672,62
B4) Espropri	Euro 10.720,70
B5) Imprevisti	Euro 9.365,71
	Euro 127.565,79
	Euro 401.416,75

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Gallura con nota prot. 3559 del 3.07.2006 ha trasmesso ai fini dell'approvazione, la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Consorzio medesimo, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della L. 109/94, con delibera n. 100 del 20.06.2006, unitamente alla relazione tecnica descrittiva del Responsabile del procedimento sulle lavorazioni resesi necessarie durante il corso dei lavori;

Atteso che la perizia prevede un importo in aumento entro il 5% dell'importo netto contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per il finanziamento dell'intervento (ex art. 25, 3° comma L. 109/94);

Ritenuto pertanto, sulla base della citata Deliberazione del Consorzio di Bonifica della Gallura di dover approvare la predetta perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

A) Lavori	
A1) Lavori	Euro 275.697,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 6.224,07
	Euro 281.921,71

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne	
B1) Spese generali	Euro 43.944,24
B2) I.V.A. 20%	Euro 64.031,02
B3) Allaccio ENEL	Euro 3.672,62
B4) Spese acquisizione aree	Euro 7.847,16
	Euro 119.495,04
Totale	Euro 401.416,75

Vista l'ordinanza n. 428 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, Dott. Carlo Mannoni, è stato nominato Sub-Commissario con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competen-

za del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, e con l'incarico, tra gli altri, di Sub-Commissario per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con l'Ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina

1. Sulla base della determinazione del Consorzio di Bonifica della Gallura, citata in premessa è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena" dell'importo di Euro 401.416,75 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori	
A1) Lavori	Euro 275.697,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 6.224,07
	Euro 281.921,71

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne	
B1) Spese generali	Euro 43.944,24
B2) I.V.A. 20%	Euro 64.031,02
B3) Allaccio ENEL	Euro 3.672,62
B4) Spese acquisizione aree	Euro 7.847,16
	Euro 119.495,04
Totale	Euro 401.416,75

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopraccitate ordinanze n. 382 del 30.12.2003 e n. 405 del 8.09.2004.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Mannoni

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA'

Avviso di convocazione per l'espletamento della prova scritta. Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 funzionari tecnici con competenze in web master della categoria D - livello retributivo D1 - Area dei servizi informatici e dell'informazione - decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 839/P e 16 settembre 2005 n. 978/P.

Si porta a conoscenza dei candidati e delle candidate classificati/e dal 1° al 50° posto nella prova pre-selettiva del concorso in oggetto, svoltasi in data 13 luglio 2006, che la prova scritta avrà luogo il giorno

25 settembre 2006 alle ore 9,00, presso il Centro Regionale di Formazione Professionale, (ex CISAPI) - zona Mulinu Becciu - Via Caravaggio - Cagliari.

Detta prova, consistente in un questionario di domande a risposta sintetica, verterà sulle materie previste all'art. 5 del bando di concorso, già oggetto della prova preselettiva. I candidati e le candidate dovranno presentarsi presso la suddetta sede muniti/e di un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e determinerà l'esclusione dal concorso.

Desogus

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Avviso di deposito. Consorzio di bonifica dell'Oristanese - Modifiche al Piano di classifica e riparto - Deliberazione del Commissario straordinario n. 187 del 13.06.2006.

Il Direttore del servizio strutture e infrastrutture, in esecuzione di quanto disposto dal Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla Legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, rende noto che con deliberazione del n. 187 del 13.06.2006 il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha disposto alcune modificazioni al Piano di classifica e di riparto della contribuzione consortile, adottato con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 17 del 04.07.2003 e approvato con la determinazione n. 1297/2004 del 03.09.2004 del Direttore del Servizio bonifiche, infrastrutture, economia della risorsa idrica

dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna.

Ai fini della pubblicazione prevista dalla citata normativa, da eseguirsi secondo le modalità stabilite con la Circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 27 del 17 maggio 1933, la documentazione relativa alle modificazioni apportate dal Consorzio al Piano di classifica e riparto rimarrà pubblicata mediante deposito presso gli Uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e presso il Servizio del Genio civile di Oristano per un periodo di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) affinché gli interessati possano prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Si informa, altresì, che nello stesso periodo il presente avviso sarà pubblicato presso l'Albo pretorio di tutti i comuni facenti parte del Comprensorio consortile.

Durante il periodo di pubblicazione ed entro 30 giorni dalla data di scadenza dello stesso, gli interessati possono formulare osservazioni o presentare ricorsi da inoltrarsi, anche per il tramite del Servizio del Genio civile, all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio strutture e infrastrutture - Via Pessagno, 4 - 09126 Cagliari. Ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 7 e ss. della legge regionale 22.08.1990, n. 40, si informa che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Servizio strutture e infrastrutture Dott. Giulio Capobianco.

Capobianco

PAGINA NON UTILIZZATA

